

## CCLIII.

## 2ª TORNATA DI SABATO 28 GIUGNO 1879

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

**SOMMARIO.** *Petizione n° 2226 dichiarata d'urgenza. — Congedi. — Discussione del disegno di legge per modificazioni della legge sulla tassa di macinazione dei cereali — Lettura della legge secondo le modificazioni introdotte dal Senato; del progetto della Commissione; di un ordine del giorno della minoranza di essa; e di un articolo unico proposto da un'altra minoranza. In seguito a domanda del deputato Crispi, il Presidente del Consiglio dichiara che il Ministero non sosterrà il disegno di legge del Senato, ma vi sostituirà alcune proposte ministeriali — Il deputato Savini parla contro le modificazioni introdotte dal Senato, perchè accettandole, la Camera sembrerebbe accettare una lezione amministrativa — Osservazioni politiche e finanziarie del deputato Toscanelli in difesa del disegno di legge --- Il deputato Pierantoni dimostra la convenienza di esaminare il privilegio della Camera in materia d'imposte, disconosciuto dal Senato; e si propone di provare che il Senato non ha la facoltà di emendare e di sostituire ad un disegno di legge in materia finanziaria, votato dalla Camera, una controproposta di legge. Esamina l'origine storica del privilegio sancito dall'articolo 10 dello Statuto; la prevalenza del ramo elettivo del Parlamento secondo il reggimento costituzionale; e il significato degli articoli dello Statuto che a questa materia si riferiscono, avvalorandolo con indagini nel diritto comparato e nei precedenti legislativi --- Il deputato Umata confuta le argomentazioni del deputato Pierantoni circa le attribuzioni del Senato; passa quindi a fare alcune osservazioni sopra la redazione della relazione della Commissione, ed entra nel merito della questione, dichiarandosi favorevole al disegno di legge quale è proposto dalla Commissione. --- Annunzio di una domanda d'interrogazione dei deputati Piebano e De Saint-Bon al ministro della pubblica istruzione. = Considerazioni del deputato Crispi contro le conclusioni della maggioranza della Commissione.*

La seduta ha principio alle 2 15.

Il segretario Di Carpegna dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente, il quale è approvato; quindi del seguente sunto di petizione:

2226. Oddo Baldassare ed altri cittadini componenti il comitato di un comizio popolare tenutosi a Sciacca sottopongono al Parlamento considerazioni contro l'opportunità di un progetto di legge per un nuovo organamento giudiziario.

## ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Friscia ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**FRISCIA.** Prego la Camera a dichiarare di urgenza la petizione n° 2226 con la quale molti cittadini di Sciacca riuniti in comizio popolare pregano il Parlamento di non accogliere il disegno di riordina-

mento giudiziario annunziato dal ministro di grazia e giustizia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Friscia chiede che la Camera dichiari d'urgenza la petizione n° 2226.

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intenderà accordata.

(È accordata.)

L'onorevole Ceresa chiede un congedo di giorni 8 perchè ammalato.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo s'intenderà accordato.

(È accordato.)

## DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE MODIFICATO DAL SENATO SULLA TASSA DI MACINAZIONE DEI CEREALI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: modificazioni sulla tassa di macinazione dei cereali.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

Si dà lettura del disegno di legge quale è stato modificato dal Senato.

**MELODIA, segretario. (Legge)**

« Art. 1. Dal 1° luglio 1879 il granturco, la segala, l'avena, gli orzi di ogni specie saranno esenti dalla tassa del macinato.

« Art. 2. Finchè dura la tassa del macinato, il Governo ha facoltà di sostituire in qualsiasi molino il pesatore o il misuratore al contatore dei giri o ad altro sistema di accertamento della tassa, senza bisogno di attendere la scadenza ordinaria del sistema vigente del molino.

« Art. 3. È data facoltà al Governo di prescrivere con regolamento, da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, le norme necessarie per accertare e riscuotere la tassa mediante il pesatore o il misuratore, in analogia a quanto fu praticato per il sistema del contatore.

« Sono applicabili all'inosservanza di tali norme le sanzioni penali contenute in questa legge per il sistema del contatore.

« Art. 4. Qualunque sia il congegno applicato ad un molino per l'accertamento della tassa, in caso di guasti, la liquidazione della tassa in base alla media ordinaria, od alla massima media, od al massimo lavoro possibile, di cui all'articolo 20 della legge precitata, avrà luogo a contare dall'ultimo verbale di verifica del congegno applicato al molino, o da quell'epoca, anteriore al detto verbale, alla quale sia dimostrato che rimonta il guasto.

« In caso di guasti dolosi al congegno od all'apparecchio di applicazione del congegno al molino, e nel caso di frodi, mediante introduzione di corpi estranei nel congegno, la tassa verrà liquidata secondo le norme dalla legge fissate per i casi di rottura o di alterazione di sigilli.

« Art. 5. In ogni molino nel quale la tassa sia accertata in base alle indicazioni del congegno di misura diretta, le rimacinazioni dei generi, che furono già in quello stesso molino sottoposti ad una prima macinazione, potranno andare esenti da tassa, quando vengano eseguite sopra palmenti esclusivamente destinati a simili operazioni.

« Art. 6. Oltre ai casi contemplati negli articoli 17 e 18 della legge 16 giugno 1874, n° 2001 (serie 2ª), la facoltà di destinare parte dei palmenti alla macinazione del grano, e parte alla macinazione dei generi esenti da tassa, potrà essere accordata ancora a tutti i molini i cui esercenti si assoggetteranno all'applicazione dei saggiatori differenziali.

« Nel caso di molini aventi motori comuni a più palmenti, questa concessione sarà fatta soltanto quando non osti, o l'amministrazione rinunci, al

diritto di accertare la tassa in base ai giri dell'albero motore.

« Art. 7. Le licenze di esercizio rilasciate dopo il 1° gennaio 1879 non dovranno più essere rinnovate annualmente, ma soltanto quando siavi cambiamento di esercente, oppure avvengano variazioni per le quali si richieda un aumento di cauzione.

« In quest'ultimo caso verrà notificato all'esercente del molino il decreto col quale viene stabilito l'aumento di cauzione richiesto, e la licenza di esercizio in vigore s'intenderà di pieno diritto annullata, dopo trascorsi trenta giorni dalla detta modificazione.

« Colui che intende di attivare un molino antico, chiuso da meno di sei mesi, subentra nei diritti e negli obblighi, verso la finanza, dell'antico esercente, non escluso il pagamento delle rate scadute e dei compensi di tassa dovuti in seguito a definizioni di quote, che il medesimo non abbia soddisfatto. »

**PRESIDENTE.** Si dà pure lettura di un altro disegno di legge che la maggioranza della Commissione, di propria iniziativa, propone al Parlamento.

**MELODIA, segretario (Legge)**

« Art. 1. A datare dal 1° gennaio 1880 la tassa di macinazione sul grano sarà di lire 1 50.

« Art. 2. Questa tassa dovrà intieramente cessare col 1° gennaio 1884.

« Art. 3. La riduzione e la soppressione, delle quali agli articoli precedenti, non potranno aver luogo se non che dopo che il Governo del Re abbia dimostrato al Parlamento che la diminuzione delle spese combinata colla riforma dei tributi abbiano assicurato all'erario un compenso corrispondente all'introito che sarà perduto in seguito di quelle. »

**PRESIDENTE.** Si dà lettura di un ordine del giorno proposto da una minoranza della Commissione.

**MELODIA, segretario. (Legge)**

« La Camera, ferma nel proposito di trasformare i tributi non rinunciando ad entrate senza contemporaneamente sostituire economie e altre entrate meglio rispondenti allo sviluppo economico della nazione e meno gravi alle classi indigenti;

« Riaffermando la sua volontà, sovrana nell'iniziativa in materia di imposte, che mantenendosi incolume il pareggio si proceda per questa via sicura e prudente alla sollecita abolizione totale della tassa del macinato;

« Passa a votare uno dei provvedimenti che a questo scopo ha deliberati, cioè l'abolizione della tassa di macinazione sui cereali inferiori. »

Lioy.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura di un emendamento proposto da un'altra minoranza della Commissione.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

**MELODIA**, segretario. (Legge)

« *Articolo unico.* Col 1° gennaio 1884 la tassa sul macinato rimane completamente abolita per qualunque specie di cereali.

« L'esenzione dalla tassa comincerà pel granturco, la segala, l'avena e gli orzi di ogni specie dal 1° settembre 1879.

« Dal 1° gennaio 1880 la tariffa dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1874, n° 2001, serie 2ª, è modificata per la macinazione sul grano, come segue:

« Grano, al quintale, lire 1 50. »

**PRESIDENTE.** Prego di prendere i posti, onorevoli colleghi, e di far silenzio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Savini contro il disegno di legge.

**CRISPI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Su che cosa?

**CRISPI.** Per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Sulla posizione della questione...

Parli.

**CRISPI.** Prima di entrare nella discussione, io desidero che il presidente interroghi il potere esecutivo perchè ci esprima quali siano le sue intenzioni.

*Voci.* Forte! forte!

**CRISPI.** Bisogna che la Camera sappia se il Ministero sostiene la proposta senatoriale, oppure se persista nella precedente. Dopo questa dichiarazione che egli farà noi sapremo qual contegno prendere.

Spero che la Camera non avrà difficoltà che questa mozione d'ordine sia accettata.

**PRESIDENTE.** Per consuetudine, quando vi sono diverse proposte di legge si chiede al Governo se mantenga la propria od accetti che la discussione si apra su quella della Commissione. In questo caso io non ho trovato effettivamente che un disegno solo, quello che ci ritorna dall'altro ramo del Parlamento, perciò non ho interrogato il Governo. Ad ogni modo, poichè l'onorevole Crispi ne fa istanza...

**CRISPI.** Scusi, onorevole presidente, era ben lontano dal mio pensiero di dire che l'onorevole presidente non avesse fatto il suo dovere, come sempre. Ho creduto però di dover fare quella mozione pel miglior andamento di questa discussione.

**DRPRETIS**, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io dichiaro che il Ministero credette suo dovere di presentare alla Camera il disegno di legge quale venne modificato dal Senato; ma il Ministero si riserva di proporre degli

emendamenti a questo disegno di legge. (*Movimenti — Parità*)

Non piacciono queste dichiarazioni? Mi spiegherò più chiaramente, giacchè vedo che non ho soddisfatto all'aspettazione.

Il Ministero non sostiene il disegno di legge modificato dal Senato, e si riserva di sostituirvi delle sue proposte. (*Ah! ah!*)

*Voci a sinistra.* Adesso è chiaro.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** È chiaro questo? Mi pareva chiaro anche prima. (*Agitazione*)

**PRESIDENTE.** Prego di far silenzio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Savini.

**SAVINI.** Io prego la Camera di volermi concedere pochi istanti di attenzione. Io parlo così raramente che spero di essere ascoltato. Del resto sarò brevissimo, perchè mai come in questo momento io ho compreso il proverbio inglese, che voi conoscete. Se mi sono iscritto per parlare su questo disegno di legge, egli è perchè io desiderava spiegare quale sarebbe stato il mio voto e cercare di non essere colto in contraddizione. Mi trovo, signori, in una condizione speciale. La Camera deve ricordare come il 17 febbraio 1877, vale a dire due anni sono, io presentava una domanda di interpellanza per chiedere al Governo quale fosse la sua intenzione sull'imposta del macinato. Che cosa chiedevo io in quell'interpellanza? Permettetemi di rammentarlo.

Io non chiedevo che fosse abolita l'intera tassa: io chiedevo che fosse abolita l'imposta sul secondo palmento. Allora l'onorevole Depretis, il quale era come oggi presidente del Consiglio, diceva che sostituendo il pesatore ad un contatore, pesatore che oggi è passato in qualche museo d'archeologia, si sarebbero potuti economizzare circa 22 milioni. Ora siccome questa somma rappresentava appunto la quota d'imposta sui grani più poveri, io domandava che questi 22 milioni fossero devoluti all'abolizione del secondo palmento, vale a dire dell'imposta sul granturco, sulla segala e sopra altri cereali. L'onorevole Depretis in quel giorno disse una bugia. (*Oh!*) Egli fu tanto cortese da dirmi ch'io era un brillante oratore; però soggiunse subito, a modo di correttivo: temo che l'onorevole Savini abbia portato nel suo discorso un coefficiente di romanticismo. Io capii la botta, ma non potevo rinnegare i miei figliuoli, e mi tacqui. Dunque mi si dirà: voi che vi siete iscritto contro il disegno di legge modificato dal Senato ed accettato dalla maggioranza della Commissione, siete in completa contraddizione.

Ma, signori, chi mi avrebbe detto allora che la Camera, il 7 luglio del 1878, avrebbe dovuto vendicarmi, facendo un'epopea del mio romanzo, di quel frizzo che mi lanciava l'onorevole Depretis? Io

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

non lo credeva; però votai, perchè chi vuole il meno deve volere il più.

Signori, non facciamo questione di parole, lo ripeto, per debito di logica io avrei dovuto iscrivermi a favore di questa legge, invece mi sono iscritto contro. Povero gregario, l'ultimo fra voi, non vi aspettate che io sollevi una questione di competenza circa il diritto del Senato di rivedere le leggi d'imposte, circa il conflitto e via, via; io non ho sfogliato Bacone, Erskine, Mons, Brougham, e non verrò qui a far pompa di opinioni non mie; lascio ad altri più competenti di me di toccare questa questione; io mi riprometto di essere temperatissimo, appunto per questo non ripeterò nemmeno certe accuse di reazione, di campo chiuso, di resistenza, di rivincita del 18 marzo; lasciamole stare tutte queste cose. Signori, in quest'Aula le nostre parole non devono risuonare che rispettosissime per l'alto consesso che si chiama la Camera vitalizia. (*Bravo!*)

La mia tesi è questa:

Può, deve la Camera sacrificare le sue prerogative ed accettare una lezione la quale significa in ultimi termini che essa non sa leggere nei bilanci? In quanto a me poco importa: io non ci so leggere, (*Si ride*) ma ci sono 300 o 290 i quali hanno votato il 7 luglio l'abolizione dell'imposta sul macinato. In questa votazione, o signori, non si è mica proceduto a cuor leggero. L'onorevole Depretis nel proporre l'abolizione del macinato aveva letto nel bilancio; venne poi l'onorevole Cairoli (nomino i presidenti del Consiglio per indicare tutto il Gabinetto) quindi l'onorevole Doda ed in ultimo l'onorevole Magliani. (*Molti deputati ingombrano l'emiciclo*)

**PRESIDENTE.** Onorevoli deputati li prego di sgombrare l'emiciclo: impediscono il servizio della Camera. Li prego di recarsi ai loro posti.

**SAVINI.** Essi capivano benissimo che si faceva uno strappo nel bilancio; e tanto lo capivano, che per poter surrogare il *deficit*, ci venivano a presentare delle nuove imposte che in parte abbiamo votate, ed in parte voteremmo se le cose procedessero come dovrebbero procedere. Questo si fece, o signori, per ragioni politiche, per ragioni di alta convenienza, ed è appunto in nome di queste ragioni che, a mio giudizio, anche il Senato avrebbe dovuto approvare la legge che fu votata dalla Camera dei deputati. Si dica, badate che dal 1878 ad oggi le condizioni sono radicalmente mutate. Si dice, vi sono spese nuove, commerciariditi, terremoti, disgrazie, Etna, Po, infatti tutti i sorrisi della Provvidenza. (*ilarità*) Si può (si continua a dire) si può tener fermo il voto che abolisce tutta l'imposta del macinato?

Evvia! Contentiamoci dell'abolizione del secondo palmento, perchè è tutto quanto oggi si può dare.

Signori, in questo mistero che si chiama mondo, e che ognuno deve rinunciare a decifrare, vi sono due forze, la ragione ed il sentimento; così nelle nazioni vi sono due bilanci, il bilancio finanziario ed il bilancio politico. Questo è il mio avviso. Nel primo bilancio, nel bilancio finanziario vi leggerà l'onorevole Seismit-Doda, che vi sa leggere molto meglio di me; circa il bilancio politico io dico, non compromettiamo quella santa unità alla quale tutti, indistintamente, abbiamo cooperato. (*Rumori*)

Non la compromettiamo, e se anche dovessimo sacrificare molti milioni, sarà molto meglio che suscitare rancori e discordie. (*Rumori*)

Del resto, quante volte voi, egregi signori, non avete sacrificato la ragione finanziaria alla ragione politica?

Io mi ricordo che pochi giorni sono, quando si trattava di dare molti milioni ad una nobilissima città, ed io pure ho contribuito a darli, nessuno di voi era convinto che dal nostro esausto bilancio si potessero sottrarre quei milioni e largirli a Firenze. Ebbene, voi avete votato quei milioni, ed avete detto: al disopra del bilancio della politica, al disopra delle cifre, c'è il paese. (*Bravo! a sinistra*)

Signori, permettetemi una frase: se domani fosse perequato il bilancio e sperequata la unità nazionale... (*Rumori a destra*) io me ne dorrei.

Si dice: non potendo avere tutto, rifiutereste il poco? Per una dignità male intesa, andrete dai vostri elettori e direte: io potevo giungere fra voi col'alloro della polenta; non vi reco nulla?

Dichiaro che, se anche avessi il convincimento di essere condannato, ebbene, o signori, io mi presenterei al mio collegio e direi: poteva recarvi la polenta esente dalle imposte; invece vengo a rendervi il mio mandato, e ve lo rendo senza averne compromessa la dignità. (*Bravo! a sinistra — Rumori a destra e al centro*) Ma non è vero che noi dobbiamo recare ai nostri contribuenti, al paese l'abolizione della imposta sulla polenta solamente; noi dobbiamo recar tutto, perchè dobbiamo salvare intatto, immacolato quel principio che abbiamo sancito il 7 luglio 1878. (*Bravo! a sinistra*)

Io, per mia parte, dichiaro che voterò qualunque ordine del giorno, lo accetti o no il Governo, a condizione che sia una affermazione di quel voto, e significhi la eguaglianza dei benefici, per aver poi il diritto di invocare la eguaglianza dei sacrifici. (*Bene! a sinistra*) Non si potrà forse domani. Domani siamo al 29 di giugno, e naturalmente pel primo di luglio il Governo non potrà dare le disposizioni necessarie per l'abolizione del secondo palmento.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

Ma questa è questione di particolari. Voi studierete un temperamento e lo troverete molto meglio di me; io, per mia parte, dichiaro che lo voterò quando corrisponda alle mie convinzioni e a quella dignità della quale ho parlato. Signori, badate bene, i tempi non sono mica propizi ad accrescere il malcontento. Anche in Italia si sta male; anche l'Italia è una polveriera, e, in onta alle proteste dei pasciuti borghesi e dei Nababbi, badate bene a non suscitare discordia, perchè per colpa o per imprudenza non si scagli la scintilla in quella polveriera. (Bravo! a sinistra)

Signori, io ho detto di esser breve; e, siccome la Camera gentilmente mi ascolta, manterrò religiosamente la mia promessa. Cerchiamo, ho detto, questo temperamento; ed io ho fede nel patriottismo dell'altro ramo del Parlamento che lo voterà per non mettere di fronte l'autorità regia dalla quale esso deriva all'autorità popolare della quale noi soli siamo i rappresentanti. (Benissimo! — Applausi a sinistra)

Io ignoro come il Governo si pronunzierà. Sarà con noi? Lo voglio sperare. Non sarà con noi? Ebbene cada; ma cada avvolto nella sua bandiera immacolata e rispettoso delle prerogative del Parlamento. Ricordiamoci che noi soli siamo i veri responsabili qui, ricordiamoci che fra poco, anzi molto più presto di quello che ognuno s'immagina, noi saremo chiamati a render conto del nostro mandato. Affermiamo solennemente la sovranità nazionale, perchè colla sovranità nazionale noi avremo la forza di lenire i dolori delle popolazioni. Non reazione, ma coerenza. L'imposta del macinato non è una questione di bilancio, è una questione politica e sociale. Questo è il mio pensiero. Promettiamo, manteniamo. Se si vuole la lotta, affermiamo che qui è la volontà del paese, al palazzo Madama ci sono solamente dei decreti ministeriali. (Bravo! Bene! — Applausi a sinistra)

PRESIDENTE. Onorevole Savini, io la pregherei di riflettere che, mentre Ella difende i diritti, la dignità e le prerogative di quest'Assemblea, deve anche rispettare i diritti, la dignità e le prerogative di un'altra Assemblea, la quale, come la nostra, attinge e dignità e diritti e prerogative da uno stesso atto: dallo Statuto fondamentale del regno. (Bravissimo! — Applausi da tutte le parti della Camera)

SAVINI. Io ho rammentato l'origine del Senato, e non ho inteso punto di offendere quell'Alto Consesso. Sfido l'onorevole presidente e la Camera che lo applaude a dirmi se esso non sia l'emanazione di decreti ministeriali.

PRESIDENTE. Il presidente non accetta sfide. Egli fa il suo dovere, e richiama lei al proprio. (Benissimo!)

SAVINI. Io m'inchino dinanzi al presidente. Rispetto, a condizione che ci rispettino. (Oh! oh! — Rumori)

PRESIDENTE. Onorevole Savini, io ho rispettato intero il suo diritto, e non accetto richiami di sorta.

SAVINI. Io non ho richiamato il presidente; se egli crede che mi sia diretto a lui, io ritiro il mio richiamo intieramente.

PRESIDENTE. Lo ritiri anche verso la Camera; la Camera ha mantenuto intatto il suo diritto, onorevole Savini.

SAVINI. Io mi sono proposto di non suscitare nessuna passione, quindi ritiro anche quelle parole che hanno per avventura potuto toccare la Camera.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Toscanelli in favore del disegno di legge.

TOSCANELLI. Non ostante la opinione diversa... (Mormorio — Interruzioni)

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio, onorevoli colleghi; ogni interruzione turba l'ordine, e quelli che interrompono io li richiamerò.

Parli, onorevole Toscanelli.

TOSCANELLI. Non ostante la opinione diversa di alcuni peccatori impenitenti, è mia ferma opinione che l'imposta del macinato è ferita a morte; non v'è modo alcuno per poterla tenere in piedi.

Adesso noi discutiamo una legge che a mio parere produce per necessaria conseguenza il colpo di grazia per questa imposta odiatissima.

In ciò, o signori, sono lieto di vedere che Camera e Corona vanno pienamente concordi. Non penso come l'onorevole Savini; sono tenero delle prerogative della Camera, ma sono tenero ancora delle prerogative della Corona, e quando lo Statuto determina... (Mormorio)

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, le prerogative della Corona non possono, e non debbono essere qui messe in questione. Ella moderi il suo linguaggio...

TOSCANELLI. Ho detto che era tenero...

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, io la richiamo alla correttezza del linguaggio parlamentare; qui non si discutono le prerogative della Corona. (Benissimo!)

TOSCANELLI. Ma poichè vedo che non si gradisce che si tratti questo argomento, io accetto il richiamo del presidente.

Secondo me il criterio che un uomo politico porta allorchando discute una legge, dipende dal concetto che esso si forma delle attribuzioni e dei doveri dell'ente Stato. Quando si fanno le leggi bisogna vedere se giovano all'universalità, ma è impossibile che tornino utili a tutti in eguale misura, massime poi quando si tratta di leggi che hanno riguardo alle

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

consumazioni perchè la perequazione della consumazione non si può assolutamente verificare. Una tale perequazione esigerebbe di rendere uguali gli usi, i climi e le consuetudini in tutta Italia. Quindi qualunque legge si discuta, sia in materia di finanza, sia in materia di lavori pubblici, quando realmente fosse criterio direttivo non votarla, il fatto che non è completamente raggiunta la perequazione, sarebbe impossibile di votare qualsiasi legge; tutte le leggi, le ripeto, per necessità sono sperequate; e siccome io ho sulla coscienza un'infinità di leggi votate e sperequate, anzi tutte con tale carattere, la Camera comprenderà che quest'accusa che si solleva contro il disegno di legge non è un'accusa che faccia sull'animo mio molta impressione.

Quando ieri l'unico rappresentante della minoranza che mi è qui dappresso, l'onorevole Del Giudice, suscitava questa questione che sarebbe stato assai bene di non toccare (*Interruzioni e rumori a sinistra*), io feci uno scrupoloso esame di coscienza, e domandai a me stesso se nel complesso di tutte queste leggi sperequate che io aveva votate, facendo i conti poteva avere scrupolo di votare questo disegno di legge, perchè accompagnato da sperequazione. Da questo esame di coscienza ne ho tratto che scrupoli per tale riguardo e per questo carattere non ne posso avere. E sono lieto ancora di essere qui mandato come deputato italiano da un collegio che è completamente disinteressato nella questione, perchè in esso quasi non si consumano cereali inferiori, e mi fa anche piacere di vedere che quasi il maggior numero degli oratori, che sosterranno la stessa tesi dopo di me, si trovano nella mia condizione.

Il Senato votò l'abolizione della tassa sul secondo palmento, soltanto e respinse l'altra parte della nostra proposta; ma come la votò? La votò sostenendo che le condizioni finanziarie erano molto diverse da quelle che i ministri delle finanze asseveravano. Il relatore dell'ufficio centrale diceva esserci 16 milioni di disavanzo, e richiesto perchè col disavanzo esso proponesse l'abolizione del secondo palmento, il complesso, il sugo della risposta fu questo: noi non vogliamo assumere la responsabilità verso il paese, di privare le classi povere di questo beneficio. Quando il Senato ha così ragionato, l'assumerà questa responsabilità la Camera? Io spero di no.

D'altra parte, o signori, io non trovo alcuna disposizione speciale nella legge. L'abolizione della tassa sui cereali inferiori riguarda tutta quanta l'Italia. L'altro ramo del Parlamento ci ha rimandato la legge emendata per guisa che suscita e solleva molte questioni; parecchie questioni finanziarie ed una

questione costituzionale gravissima; di più il progetto di legge votato dal Senato offre una occasione facile ad un conflitto fra i due rami del Parlamento e quindi una fortunata opportunità per spiegare la loro bandiera coloro che patrocinano il Senato elettivo. In fine questa legge dà luogo a questioni regionali e politiche. Scusate, o signori, se è poco per la prudenza del Senato! Cacciata la Camera in mezzo a tanti pericoli, io mi domando se sia o no nostro dovere di salvare la nave dello Stato collocata in mezzo a tanti scogli (*Oh! oh! a sinistra*) ai quali ci troviamo di fronte col ritorno di questo disegno di legge.

Io credo, o signori, che così stando le cose occorra molta prudenza.

Quanto alla questione finanziaria fra i 60 milioni asseverati dall'onorevole Doda e le cifre diverse sostenute dall'onorevole Magliani, e quelle del commissario dell'ufficio centrale del Senato, in verità, l'animo di chi non fa professione di studi speciali di bilancio, resta molto perplesso. Ma è da considerarsi una cosa ed è: che mentre l'altro ramo del Parlamento lasciò la sostanza degli oneri per la finanza, quegli oneri che immediatamente venivano con l'abolizione della tassa del secondo palmento, tolse l'innocente articolo che riguardava la soppressione totale dell'imposta per il 1883.

Confesso francamente, che votai la legge perchè c'era quella disposizione. Io non sono come l'onorevole Maiorana che crede alle ultime proroghe, e dissi: se nel 1882 le condizioni della finanza dello Stato non permetteranno l'abolizione completa, si prorogherà per un anno, per due, per tanti quanti saranno necessari, quindi votando la legge con questa disposizione era persuaso e lo sono ancora che non si rischiava niente.

L'onorevole Savini in sostanza ci ha detto che esso non ammette che quando si è chiamati a risolvere un problema con certi dati, e questi dati poi cambiano, si debba risolvere il problema diversamente. Io in verità non ho la sua opinione. Credo che quando i dati di un problema sono cambiati, la soluzione del problema deve essere necessariamente diversa.

D'altronde non vi starò ad annoverare le molte ragioni per le quali oggi noi ci troviamo in condizioni diverse: oggi conosciamo i bilanci che non erano a nostra notizia, abbiamo udita un'esposizione finanziaria, abbiamo votato molte spese, si sta discutendo una legge di spese gravissime, e in verità io credo che non si possa tacciare di contraddizione un uomo politico, il quale oltre a considerare le condizioni finanziarie cambiate, è chiamato altresì a valutare le mutate condizioni politiche.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

Inoltre penso che non bisogna confondere la costanza con la mancanza di riflessione, perchè gli uomini che restano sempre nelle stesse idee, sono gli uomini che pensano poco e studiano poco. (*Rumori a sinistra*)

**CARBONELLI.** Sono gli uomini di proposito.

**TOSCANELLI.** Onorevole Carbonelli, parlerà poi, ma si persuada che ho ragione. (*Interruzione dell'onorevole Salaris*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Salaris, la prego di non interrompere.

**TOSCANELLI.** Io dichiaro che appunto studiando e meditando... (*Interruzione dell'onorevole Mazzarella*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Mazzarella, la prego di non interrompere.

**TOSCANELLI...** ho modificato sovente le mie opinioni e non me ne pento.

Quanto alla questione costituzionale, da molti si sostiene che col ritorno di questa legge dinnanzi alla Camera sono state violate le prerogative della Camera.

**SALARIS.** Offese.

**TOSCANELLI.** Quindi tutti coloro che così pensano, dicono: fa mestieri che la Camera conservi le prerogative, che reagisca contro questa violazione. Però, fra coloro che hanno questa opinione, mentre vi è uniformità di pensiero nell'obbiettivo da raggiungere, v'è divergenza circa al modo più conveniente. Da un lato si dice: rimandiamo al Senato la legge tal quale noi la votammo l'altra volta. La maggioranza della Commissione invece propone un metodo diverso. Essa dice: incominciamo dall'approvare la parte sulla quale Camera e Senato sono concordi; ristabiliamo gli altri due articoli, e sopra questi due articoli, scaverati dall'articolo che riguarda il secondo palmento, accettiamo la battaglia. Indi per sollevare la questione costituzionale fra coloro che così la pensano, la differenza non sta che nel metodo; non esiste una differenza di sostanza. Il primo metodo ha l'inconveniente di lasciare tutto il macinato chi sa per quanto. Perchè io qui dirò come disse l'onorevole Ricasoli l'ultima volta che parlò; delle promesse ce ne sono state fatte tante, ma la maggior parte di esse non le ho vedute attuate, e quindi me ne contento poco. La certezza che noi abbiamo di conseguire intanto l'abolizione della tassa del secondo palmento, mi pare preferibile ad una promessa molto più larga e molto più lusinghiera. Il secondo modo adunque assicura la soppressione della tassa sui cereali inferiori, che sono consumati dalle classi più povere.

Su questa questione peraltro vi sono diverse opinioni, e Cesare Balbo, nel suo trattato della Monar-

chia rappresentativa in Italia, deplora che le disposizioni dello Statuto nostro, e le consuetudini, non sieno eguali a quelle inglesi, secondo le quali assolutamente la Camera dei Lords non ha nessuna competenza in materia di finanza.

E l'autorità di Cesare Balbo ha tanto più pregio inquantochè deplora che in Italia non sia precisamente così. Ecco le sue parole:

« In Inghilterra è passato in consuetudine non meno imperiosa che la legge stessa, che la Camera dei pari debba sanzionare senza esaminare i bilanci; che se essa vi facesse qualche minima correzione, questa non si ammetterebbe dai deputati. Che più? Negli stessi discorsi della Corona, quando si viene alle spese ed ai tributi, il re o la regina suole interrompere il discorso rivolto sino a quel punto ai lords e ai deputati insieme, per rivolgersi a questi soli, finchè dura quella materia, e ritornare poi agli uni ed agli altri alla fine del discorso. Sul continente le usanze sono meno esplicite; si contentano di stabilire che le leggi tutte di finanza debbono iniziarsi nei deputati per passare poi ai senatori ai quali non è tolto propriamente il diritto di sindacare e correggere, ma è tolto dal fatto frequente che i deputati non sogliono finire l'opera loro dei bilanci se non al fine presunto di ogni Sessione, non lasciando così ai senatori il tempo di nulla se non di confermare. Io confesso che questa semi-impostura non mi va a genio più di qualsiasi altra, che mi parrebbe preferibile la consuetudine sancita in Inghilterra, cioè che fosse detto non appartenere al Senato il diritto di esaminare e correggere, ma, quello solo di confermare o di rigettare all'ingrosso tutti insieme il bilancio. »

Cesare Balbo, quando scriveva, non era certamente appassionato in questa discussione.

Altri hanno delle opinioni più restrittive, e credono che nel caso presente non essendovi creazioni *ex novo*, non possa farsi la questione costituzionale. Io non starò a manifestare come la penso; dico però ch'essendo le opinioni così controverse, il terreno per fare un conflitto fra i due rami del Parlamento non essendo un terreno bene sicuro, essendo un terreno sul quale si può disputare, sarebbe assai male scelto ed improvvidamente scelto dalla Camera dei deputati per dare battaglia in materia di prerogative, con l'altro ramo del Parlamento.

D'altronde, o signori, siamo o non siamo uomini politici? Altra cosa è avere un diritto; altra cosa è che ricorran, le opportunità, la convenienza del paese per esercitarlo. In tutti i trattati di cose politiche è scritto che l'opportunità è la legge fondamentale della politica. Capisco che vi sono degli uomini i quali hanno opinioni diverse, che vengono

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

nnanzi coi principii, e credono che tutti i giorni siano buoni per attuare questi principii. Io sono tenerissimo dei principii, ma sono tenero anche dei fini, degli scopi, e mentre credeva che noi in principio avevamo diritto di rivendicare la Venezia, in realtà dovevamo aspettare, come attendemmo realmente, l'opportunità per farlo.

Da alcuni si dice: ma come! vi spaventate del conflitto? È facilissima la soluzione del conflitto: si nominano molti senatori ed il conflitto è risoluto. Ma questa questione è stata altre volte trattata.

Prima di tutto, quando sorge una contesa fra la Camera dei deputati e l'altro ramo del Parlamento, quando emerge il conflitto, per procedere costituzionalmente in modo corretto bisognerebbe che il Ministero mandasse a spasso la Camera per consultare la volontà del paese. Se il paese si pronuncia per la Camera, allora si nominano molti senatori: se il paese si pronuncia per il Senato, mandando una Camera della sua opinione, allora non c'è bisogno di fare la nomina dei senatori. Dunque il primo risultato del conflitto è lo scioglimento della Camera e di vedere tanti amici e colleghi (*Rumori*) che ho in questo recinto andare innanzi agli elettori, i quali gli rimprovereranno di avere per una questione bizantina impedito un vantaggio reale per le classi bisognose di tutto. In una celebre discussione, che vi fu su questo argomento alla Camera subalpina, l'onorevole Pinelli sostenne che in caso di conflitto fra il Senato e la Camera dei deputati, in fatto di prerogative del Senato da noi oppuguate, la nomina di molti senatori rendeva impossibile la soluzione del conflitto, perchè esso disse: badate bene, se voi nominate cento, che abbiano l'opinione che al Senato non competa un diritto, novantanove su cento, quando saranno nominati senatori, studieranno meglio la questione, e finiranno per persuadersi che il Senato ha il diritto. Quindi in fatto di prerogative lo scioglimento del conflitto per mezzo di nomine di senatori praticamente è cosa quasi impossibile. Il Ministero tentò due modi per sollevare questo conflitto: lo tentò per il modo nel quale condusse la discussione nell'altro ramo del Parlamento; lo tentò oggi aggiungendo al disegno del Senato degli articoli che assolutamente produrrebbero la sua elezione. Io non voglio stare a scrutare gli scopi politici, ai quali il Ministero mirò. Dico soltanto che con un pessimo raccolto, come quello di quest'anno, lo scioglimento della Camera sulla questione del macinato unito ad un conflitto col Senato, si pensi pure il contrario, è cosa che grandemente mi spaventa e preoccupa. Nulla censuro relativamente al contegno del Ministero, che, diritto diritto, condurrebbe a questa

conseguenza; perchè, in verità, temerei di non trovare parole parlamentari abbastanza convenienti.

**PRESIDENTE.** È meglio che taccia allora. (*Ilurità*)

**TOSCANELLI.** L'onorevole Saviini ha parlato, e lungamente parlato della dignità della Camera. Certamente la dignità della Camera sta a me ancora grandemente a cuore; ma io non posso nascondere che al disopra di tutto, nella mia qualità di rappresentante del popolo, credo che ci stia la salute del popolo. (*Movimenti*)

Noi abbiamo un eccellente popolo, ma finora gli abbiamo dato per pascolo delle questioni politiche. L'anno passato gli demmo a pascolo la legge elettorale e l'Italia irredenta; quest'anno gli vorremmo dare una questione di conflitto ed una questione di competenza. Ma tutta questa roba non lo sfama.

Io sono lieto di vedere che l'onorevole Zanardelli, il quale è stato accusato di essere tanto teorico, in questa circostanza dimostrò di essere un uomo politico-teorico-pratico.

Del resto, signori, io sono ben lieto di avere presa la parola per sostenere questo disegno di legge, perchè dovete permettermi la voluttà di rivendicare la paternità, avvegnachè il disegno di legge, limitato all'abolizione della tassa sul secondo palmento, è stato proposto da me e dall'onorevole Sorrentino, come minoranza di una Commissione, ed è stato presentato alla Camera: questo è rammentato nella relazione dell'anno decorso dell'onorevole Pianciani. Quindi, essendo io il primo autore di questa proposta, sono ben lieto di essere il primo a sorgere per difenderla e sostenerla.

Durante la mia non breve carriera parlamentare, ho votate tante imposte! datemi almeno la soddisfazione di votare una soppressione, la quale sarà tanto utile e tanto desiderata dalle classi più povere e più bisognose del paese. E datemi finalmente la voluttà di ferire a morte il macinato col l'approvazione di questo disegno di legge. (*Bene! Bravo!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

**PIERANTONI.** Onorevoli colleghi! È vostro merito, è giusto titolo d'orgoglio per me, il fatto, che ogni qualvolta proferii discorso in quest'Assemblea legislativa, fui benevolmente ascoltato, sebbene io di ordinario trattassi argomenti nei quali si dibattevano le opposte opinioni delle due parti della Camera. Oggi ho ragione di credere che potrò fare largo assegnamento sulla vostra sperimentata benevolenza, imperocchè sorgo a parlare ponendomi da un punto di vista superiore ai partiti, ai gruppi, ai risentimenti, alle stesse passioni ed agli affetti che possono albergare in quest'Assemblea per di-



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

fendere lo Statuto. Sorgo difensore non di ordinarie competenze, o di conflitti di attribuzioni, come sentii dire con parole prese a prestito dai tribunali e che male esprimono il vero ed altissimo obbietto; ma parlo per l'inviolabile dovere, che noi abbiamo di non mancare al giuramento, durante la XIII Legislatura due volte prestato, poichè un grande dolore ed un'alta sventura soffrì la patria: di osservare lealmente e fedelmente lo Statuto, e di non sacrificarne alcuna parte al facile e pur talvolta volgare sentimento dell'opportunità, nè all'impazienza febbrile, che han molti di voler fare ritorno ai propri elettori, recando in una mano un disegno di legge che promette ferrovie ai nostri tardi nepoti, e che farà maravigliare il secolo XX della sapienza legislativa del secolo XIX (*Siride*), e nell'altra mano un divieto al fisco, di non più mordere con terribile dente il bruno pane del povero.

Io vi prego di fare astrazione da ogni sentimento di passione e di opportunità, e di avere un più alto concetto della gravità della questione che trattiamo, della responsabilità, che dobbiamo assumere non innanzi al solo paese, ma alla nostra medesima coscienza e di riconoscere la severa necessità, in cui siamo di non permettere che le garanzie parlamentari rimangano disquilibrare con l'illecita usurpazione delle nostre prerogative e con l'offesa del patto nazionale.

Se sollevando la questione a queste serene ed impersonali regioni, io avessi anche da meritare quel rimprovero che Svetonio faceva ai padri quiriti: *Quiritis, Quirites, an umbris certare?* avrò certo lode di essere stato geloso custode del mandato legislativo e delle prerogative costituzionali affidate alla nostra custodia dalla sovranità nazionale. Qualcuno potrà dirmi che avrò errato nelle mie convinzioni; nessuno biasimarmi perchè sarò stato geloso guardiano della dignità della rappresentanza nazionale.

Per procedere con ordine io vi debbo ricordare le condizioni di fatto, che pongono la Camera in una gravissima posizione, nella quale in questa materia difficilmente si trovarono altre assemblee legislative.

Il 7 luglio, o signori, noi votammo un disegno di legge, il quale aboliva col 1° gennaio 1883 l'imposta sul macinato. Chi oserà negare che votata dall'altro ramo del Parlamento, quando quella legge fosse stata sanzionata dalla Corona e promulgata, al 1° gennaio 1883 la tassa sul macinato sarebbe stata abolita e che solamente una nuova legge ne avrebbe potuto comandare la durata? Contemporaneamente noi avevamo pel 1° luglio di questo anno votata l'abolizione di una parte della tassa

relativa ai cereali superiori ed abolita totalmente la tassa sui cereali inferiori. Se queste erano le sanzioni del disegno adottato, non si può mettere in dubbio che il disegno, che tornò dal Senato, non sia semplicemente un progetto emendato, ma un progetto affatto nuovo, pienamente contrario a quello che noi avevamo deliberato, contrario ancora ad alcuno degli ordini del giorno, che la Camera aveva respinto con solenni appelli nominali. Onde sono vivamente addolorato che l'oratore della Commissione e la maggioranza di essa, abbiano affermato il fatto contrario che cioè il Senato emendò soltanto la legge. Affermazione non conforme a verità, smentita dal testo ufficiale delle discussioni del Senato, solo in piccolissima parte sinora pubblicato.

Da questi atti ufficiali si raccoglie che il Senato inaugurò la discussione del disegno di legge col contrapporre accanto al progetto del Ministero, che era sorretto da due dei fattori del potere legislativo, la volontà della Corona, rappresentata dal Ministero responsabile, ed il voto popolare della Camera, un progetto di legge, fattura dell'ufficio centrale del Senato.

Nessuno adunque osi ripetere che si trattò di un emendamento; siamo invece di fronte a un controprogetto d'iniziativa del Senato, controprogetto sostituito a quello votato dalla Camera dei deputati. Il carattere di controprogetto è indiscutibile e riconfermato dal semplice ricordo del regolamento del Senato, il quale distingue il progetto della Commissione centrale dal diritto di emendamento.

Ma vi ha un fatto della stessa gravità, o signori, e che ben merita di essere rilevato.

Sinora non vi fu esempio che un disegno di legge, sia anche d'ordine inferiore, votato dalla Camera dei deputati, sia rimasto indiscusso dal Senato per undici mesi, quasi allo spirare di un anno, e che il Senato l'abbia tenuto in sofferenza da luglio 1878 a giugno 1879, condannandoci a riesaminarlo così come arbitro ridurlo, sotto la sferza del sol leone e con l'abbandono delle norme ordinarie di procedura parlamentare stante il tempo che stringe.

Prendete atto di questo fatto nuovissimo, imperocchè vi sono due modi di offendere le garanzie e i diritti delle Assemblee, o combattendole a viso aperto, oppure impediendone con l'indugio il regolare e libero esercizio. (Bravo! a sinistra)

Entrambi questi modi tenne il ramo vitalizio del Parlamento.

Debbo aggiungere alle precedenti circostanze una considerazione essenziale. Io sono convinto, e lo dimostrerò, che sinora un conflitto non esiste e che la nostra fermezza manterrà l'equilibrio fra i poteri

dello Stato, a salvezza delle istituzioni rappresentative.

Ma ho il diritto di osservare che l'ombra del conflitto e la possibilità del contrasto tra i due rami del Parlamento, che in cuor nostro deploriamo, furono incautamente sollevate dal relatore dell'ufficio centrale del Senato e da qualche altro senatore, i quali quasi in via pregiudiziale vollero discutere la prerogativa del diritto d'iniziativa della Camera nelle leggi d'imposta. È questa la prima volta che il Senato nel procedere alla discussione delle leggi incominciò per discutere i limiti delle sue prerogative e delle nostre senza che alcuno fosse sorto a fargliene domanda. Questo procedimento è prova solenne che il Senato ben sapeva che se non altro il suo diritto era dubbio.

Ciò posto, se anche dovesse sorgere un conflitto, la responsabilità morale ne spetterebbe esclusivamente all'altro ramo del Parlamento, che in questa parte avrebbe mancato alla maggiore ponderatezza, che il suo ufficio costituzionale gli imponeva, e se non altro alla più tarda età, che distingue i senatori dai deputati.

Il Senato con l'aver creduta necessaria la discussione della prerogativa contenuta dall'articolo 10 dello Statuto, ci impone per dovere e per dignità di esaminare prima di ogni altra cosa quale sia il preciso valore del privilegio della Camera elettiva. Al suo silenzio potevamo contrapporre il nostro: ma alla sua imprudente discussione dobbiamo dare le meritate risposte.

La Camera non può tacere senza mancare a sé stessa, al proprio mandato, al suo giuramento, ai doveri più santi e più sacri della patria. E il solo partito, che salva mandato, giuramento e dovere, è quello di rinviare ancora una volta al Senato la legge quale fu da noi votata l'anno scorso. Se reiterato il nostro voto, il ramo vitalizio del Parlamento persisterà nella sua resistenza, allora avrà sollevato il conflitto.

Il relatore afferma che il Senato persisterà nel suo proponimento. Chi glielo disse? Potrebbe essere mallevadore di questa parola? Se non di rado, anzi spessissimo, in leggi d'altra indole la persistenza della Camera nel proprio voto consigliò il Senato a non infrangere la necessaria armonia dei fattori del potere legislativo, perchè questa legale e prudente condotta non dovrà essere la norma del Senato in una legge d'imposta? Il rinnovamento del nostro voto accompagnato dalle ragioni, sopra le quali si fonda il privilegio nostro, contiene il grave avvertimento alla Camera vitalizia, che noi gli conosciamo il diritto di emendamento e il diritto di iniziativa nelle leggi d'imposta, e che noi, nonostante

i suggerimenti del Senato, crediamo necessario di mantenere il disegno di legge quale fu votato. Chi oserebbe dire che la prudenza del Senato non lo consigli a votare la legge, schivando un conflitto, di cui ora vi è soltanto la possibilità, e restaurando quella armonia nei rami del potere legislativo, che è base del regolare esercizio del potere legislativo? Chi di voi in questa Camera può impegnare la propria coscienza a negare al Senato il sentimento ed il calcolo della prudenza? Onde io non intendo la paura della maggioranza della Commissione, anzi meraviglio che in essa, uomini i quali sono vecchi veterani delle battaglie della patria, si appalesino nella lotta così cauti e timidi del diritto da voler fare un deplorabile abbandono delle prerogative parlamentari, che noi non possiamo rinunciare.

Signori, è nata da qualche tempo nel paese la necessità di fare una eliminazione: di distinguere il patriota dall'uomo di Stato, di distinguere il merito del coraggio militare dal merito del coraggio civile. Se in altri tempi il primo fu necessario a formar la patria, quest'altro è indispensabile a mantenerla ed accrescerla.

Posti questi estremi di fatto, entro senz'altro in argomento e incomincio dall'indicare il duplice metodo, onde si può trattare la questione, per conoscere il valore costituzionale del privilegio sanzionato dall'articolo 10 dello Statuto. Vi ha un primo metodo facile e modesto: si può prendere la Costituzione nazionale come diritto pubblico positivo del paese e interpretarla nelle sue disposizioni con le norme dell'ermeneutica legale, ponendo in relazione una disposizione speciale coll'insieme delle altre prerogative, o si può interpretare il privilegio del diritto d'iniziativa nel subbietto delle leggi di imposte ricorrendo a un'altra serie di argomenti di ordine più elevato e che porteranno maggior luce a questo grande privilegio della nazione nel sistema rappresentativo. Sdego il primo sistema, mi proverò di seguirli entrambi. La storia del privilegio, il congegno del Governo rappresentativo nei suoi principii fondamentali, (questo prezioso sistema che oggi s'impone a tutti i popoli e nel quale persino la barbarie del turco cerca la propria salvezza), il diritto positivo e il diritto comparato mi daranno larghissimo campo a farvi certi del diritto della Camera di non rassegnarsi neghittosa all'offesa del suo privilegio, ch'è privilegio nazionale.

Io sono costretto a considerar la questione nel suo complesso, ed a svolgere tutte quelle ragioni, che confortano il nostro diritto, imperocchè non senza dolore compresi che la parte avversaria ha fatto lunghi, accurati e pazienti studi per ridurre in

modesti confini o negare il diritto dell'Assemblea, per soccorrere del suo suffragio la resistenza del Senato alla politica finanziaria della Sinistra, nè debbo tacere il fatto, che mi offende l'anima, di vedere anche la maggioranza scissa su questo punto, che mal si presta alle agitazioni delle parti.

Il sistema di svolgere pienamente l'argomento mi è consigliato da una elementare preveggenza. Se per caso io lasciassi in abbandono alcuna parte del subbietto, mi creerei una posizione impossibile per il mio amor proprio, permettetemi di dirlo, quella di non poter pronunziare un secondo discorso per rispondere ai miei avversari.

Quindi io incomincio dalla parte storica. (*Segno d'impazienza a destra*)

*Voci a sinistra.* Parli! parli!

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio.

PIERANTONI. Voi sapete, o signori, che in Inghilterra e in Sicilia vi fu una grande analogia d'istituzioni. Le monarchie miste e temperate, che si stabilirono in Europa a fronte del vile despotismo dell'Oriente, sopra l'abbattuta ed artificiosa tirannia di Roma, e sopra i reggimenti repubblicani delle coste del Mediterraneo, avevano ovunque le medesime fattezze.

Parecchi erano i limiti assegnati alla potestà regia, tra i quali era fondamentale questo: che *il Re non poteva levare alcuna sorta di nuova imposta sul popolo, eccetto col consenso del Parlamento.*

Questa garanzia contiene in sè la maggior parte della storia del sistema rappresentativo. Ma allora i Parlamenti erano divisi in ceti: vi erano gli aristocratici baroni da un lato legati all'aristocrazia della Chiesa. Vi erano dall'altro i comuni, che venivano man mano assidendosi tollerati ed umili accanto agli ordini rappresentanti la prepotenza della spada e la prepotenza del pensiero religioso. Celebri sono le contese e le resistenze del Parlamento per resistere alle scorrerie che i re facevano nelle borse dei sudditi. Il clero si faceva forte del privilegio di non accordare danaro che in una assemblea propria, e negava altresì chiederne al popolo senza il consenso del Parlamento.

Le domande di denaro che con esorbitanza Enrico VIII faceva al Parlamento, provocarono grandi resistenze. Il nome del cardinale Wolsey è esecrato nella storia. Riccardo Reed, aldermanno, per aver rifiutato le *amorevolezze*, prestiti forzosi, come spiega il Davanzati, fu mandato a servir da soldato nello esercito accampato alla frontiera della Scozia. Il generale sir Raffaello Ewer ebbe l'ordine di adoperarlo nelle più dure bisogne. Sotto Edoardo e Maria crebbe nei Comuni il coraggio di respingere le leggi di imposte che la Camera Alta, spesso compia-

cente per la Corona, adottava. I rappresentanti dei Comuni in questa magnanima resistenza soffrivano ogni oppressura e violenza. Bell, membro della Camera dei Comuni, fu chiamato innanzi al Gran Consiglio e bistrattato per aver subordinato ad alcune condizioni la concessione di un sussidio; Hobby fu minacciato per aver proposto d'impedire le esazioni, che gli ufficiali dello Scacchiere facevano a loro profitto. Sono celebri i rimproveri sofferti sotto Carlo I da Coke, Selden, Glanvil, Pym, Eliot e Philips per aver costoro studiato più efficaci restrizioni del potere di un principe, che aveva violato gli antichi Statuti del paese.

I Comuni dovevano quasi sempre resistere al Re ed al Gran Consiglio. I Lordi nella Sessione del 1593 mandarono un messaggio ai Comuni per rammentare il bisogno che aveva la Regina di un sussidio, e chiedendo che eleggessero un Comitato per tener conferenza. Ciò fu fatto; ma sir Roberto Cecil fece sapere che i Lordi non darebbero il loro consenso per meno di tre sussidi: i Comuni avevano mostrata ripugnanza a darne più di due.

Francesco Bacone disse: « che consentiva il sussidio, ma disapprovava che la Camera Bassa s'unisse con l'altra per concederlo. Imperocchè costume e privilegio dell'una era sempre stato che l'offerta dei sussidi si doveva prima fare da essa, e poi inviare alla Camera Alta, e che non era altra eccezione da potersi ammettere, se non che la Camera Alta presentasse un atto alla Bassa manifestando il desiderio che l'assentisse, e quindi un tale atto fosse di nuovo a quella inviato. » E i Comuni furono così vigili del loro privilegio d'iniziare gli atti dei sussidi, che, non ostante gli sforzi della Corte, la proposizione di un'altra conferenza coi Lordi fu rigettata da 217 deputati contro 129. Il discorso di Bacone gli fece perdere il favore di Elisabetta.

Io rispetterei troppo poco l'alto sapere della Camera, se volessi narrare diffusamente le fasi storiche di questo principio; egli è certo però che mano mano che si cominciò ad affermare tanto in Inghilterra quanto nelle altre parti la prevalenza della borghesia popolare contro gli ordini privilegiati, contro gli ordini che erano stati all'apice della piramide sociale, si riaffermò il principio, che fu riguardato come la forza conquistata dalla libertà: che mai fosse lecito, in materia di finanza ed in materia di votazione di sussidi, alla Camera dei Signori, ed a qualsiasi altro Corpo che non fosse quello popolare, di ingerirsi nei limiti e nelle proposizioni delle leggi d'imposta.

Sotto Giacomo I la Camera dei Comuni compilò una *Proposta di apologia e di soddisfazione da ri-*

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

mettersi alla Maestà del Re, in cui si riaffermava il privilegio dei Comuni di non ammettere che il Re levasse danaro senza il proprio consenso. Orstow, relatore del Parlamento nel 1566, sostenne la preziosa prerogativa. Dopo che i membri dei Comuni furono imprigionati, per aver resistito alle arbitrarie esazioni, i loro richiami formarono la base della celebre *Dichiarazione di diritti*. Pronunziata la quale, i cittadini esercitarono il diritto di resistenza, ricusandosi a pagare le tasse imposte con semplice ordinanza del Re. I nomi di Riccardo Chambers, di lord Say e di Hampden sono celebrati nella storia per il loro coraggio.

Poteva sembrare che questo privilegio avesse dovuto perdere il suo valore e la sua utilità quando la impersonalità del Re, la responsabilità dei ministri si determinarono nella Costituzione, e quando il sistema rappresentativo portò la somma della vita politica nella Camera, che prima era stata chiamata Bassa.

Infatti, quando a poco a poco il Re si ritrasse dall'intervenire personalmente nel Consiglio e dal mandare ad intimidire i deputati, e riconobbe l'invulnerabilità dei rappresentanti del popolo, poteva parere che questa istituzione avesse fatto il suo tempo, simile a quegli antichi strumenti di guerra, che servirono un giorno a combattere le turrite castella dei baroni, ma che rimasero oggetto da musei quando l'arte della guerra si trasformò per l'invenzione della polvere.

Nonostante i nuovi elementi, che vennero a rinvigorire le forze nazionali e ad affermare il sistema costituzionale, il principio non decadde, ma acquistò maggiore importanza. Quando si creò il principio del Governo responsabile, si allargò la base del suffragio popolare, e si equilibrarono i poteri, allora sorse la regola fondamentale: che la Corona regge la spada del paese e la Camera tiene i cordoni della borsa.

E siccome per le grandi latitudini territoriali dei nuovi Stati, era impossibile il concorso diretto dei contribuenti a votare le leggi e le tasse, così con il sistema del mandato parlamentare si riconobbe che il consenso popolare fosse dato dai suoi rappresentanti. Il diritto di precedenza scritto nell'articolo 10 e in tutte le altre costituzioni non è una semplice regola di procedura parlamentare nelle leggi di tassa e nella discussione dei bilanci, ma è il principio capitale del Governo rappresentativo. In omaggio a questo principio l'altra Camera legislativa, o che sorga per diritto ereditario, o per nomina regia, o per tutt'altra formazione, non ha la eguale potestà del ramo rappresentativo, emanazione della sovranità nazionale. La importanza del principio è così

alta ch'esso fu sanzionato anche nelle Costituzioni, le quali ebbero Senati elettivi o formati dalla mistione delle varie forme, pure di Consigli anziani, sol perchè la elezione fu meno diretta o l'elemento dell'elezione entrò in minor proporzione.

I Senati ereditari, vitalizi per nomina regia, possono essere la rappresentanza dell'alta intelligenza, o l'asilo dell'aristocrazia, o ricordo dei diritti di primogenitura, o risultanza di queste forze consociate insieme. Tutte queste assemblee dovettero riconoscere la loro soggezione al grande principio: che il popolo solo deve dar consenso a tasse per mezzo dei suoi rappresentanti.

E quando gli stranieri vengono a dirci che questo principio noi lo dobbiamo andare a chiedere o alle verdi foreste della Germania, o alle ubertose e industriali terre dell'Inghilterra, con orgoglio possiamo dimostrare che prestissimo si acclimò in una gran parte d'Italia.

Carità di patria e verità di storia comandano che io ricordi i precedenti della storia costituzionale dell'Italia meridionale. Ho detto che le costituzioni d'Inghilterra e di Sicilia furono fondate sugli stessi principii feudali. Costanza, figliuola di Re Ruggiero, trasferì la corona de' Normanni nella imperiale famiglia di Svevia. Nel 1232 il Parlamento, adunato in Foggia, diè l'esempio del principio di doversi consentire i sussidi. Nel 1240 fu riconosciuta la rappresentanza popolare.

Mentre, al dire di Cesare Balbo, l'Italia continentale è il paese delle confusioni, colpa del medio evo, confusioni d'imperio, di papato, di repubbliche di tiranni, di signori e signorotti, i quali si assidono sopra la tomba delle rigogliose città vissute a liberi comuni, in Sicilia le istituzioni costituzionali resistono alle fortunate vicende dinastiche ed agli urti delle tirannie. Nel Parlamento convocato da Pietro I nell'anno 1282 nella chiesa di Santa Maria dell'Amiraglio, le imposizioni furono fissate dai Comuni. Giacomo, figliuolo di Pietro I, nel 1286 fece sanzionare l'articolo fondamentale dello Statuto: il divieto di levare tasse senza il consenso del Parlamento. I Capitoli di Federico II sono la *Magna Charta dei Siciliani*, posteriore di ottantun anno alla *Magna Charta inglese*. Ma questa fu ottenuta solo quando fu posta la spada alla gola di un re che disonora la storia: i Siciliani ebbero le franchigie per sacro patto volontariamente convenuto. La storia sicula ci tramanda le coraggiose resistenze che il paese oppose alle oppresure regie e vice-reali. Filippo III tentò il Vicerè, il marchese di Vigliena, nel 1609, d'imporre arbitrariamente il popolo mentre era aperto il Parlamento. Il conte di Comiso, pretore di Palermo, ed il marchese di Limina, de-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

putato del regno, furono destituiti ed imprigionati per le loro rimostranze. Le principali città reclamarono; l'arcivescovo di Monreale minacciò di scomunicare il Vicerè in forza della Bolla in *Coena Domini*. Il Vicerè, spaventato, ritrasse l'ordine; ma i carcerati non vollero uscire di prigione, se prima il re non avesse disdetto il suo *alter ego*.

Nel 1798 i Principi di Cassero, Strabia e Pallentaria, perchè primeggiarono nella opposizione ricusante più larghi sussidii alla Corona, furono segno alla regia violenza, perchè il Governo diè ordine di arrestarli. La mostruosa divisione del Parlamento in *tre bracci* aveva fatto sì che i baroni spesso si mettevano d'accordo con gli ecclesiastici e sacrificavano il popolo, caricando sul braccio demaniale la maggior parte del peso tributario.

Nel 1806 e 1810 la Corona levò tributi senza il consenso del Parlamento. I baroni fecero rimostranze. La notte del 19 luglio 1811 il Principe ereditario fece arrestare il Principe di Belmonte, antenato illustre di uno dei nostri colleghi, il Principe di Villafranca, il Principe di Aci, il Principe di Castelnuove e il Duca di Angiò. Questi patrizi furono condotti su navi da guerra, confinati nelle isole e chiusi nei castelli. Quando lord Bentinck si fece mediatore di pace fra il popolo e il sovrano, fece convocare il Parlamento per rinnovare lo Stato e sostituire alle antiquate forme delle Carte medioevali il Governo rappresentato così come si era svolto in Inghilterra. Il Parlamento, adunato il 20 luglio 1812, gettò le basi della nuova Costituzione. Sopra i precedenti siculi e inglesi, il Parlamento fermò come base della legge fondamentale l'articolo VII, che sanzionò il sistema delle due Camere. L'articolo XIV fu redatto in questi termini:

« Aderisce il braccio militare alla proposta dei Comuni, che ogni proposizione relativa a sussidii debba nascere privatamente e conchiudersi nella riferita Camera dei Comuni, ed indi passare in quella de' Pari, ove solo si dovrà assentire o dissentire senza punto alterarsi. Ha poi stabilito che tutte le proposte riguardanti gli articoli di legislazione e di qualunque altra materia saranno promiscuamente avanzate alle due Camere restando il diritto alla ripulsa. » Sotto questo articolo si legge: *Placet R. Maiestati*.

Può a qualche mente volgare parere disposizione poco importante e quasi contraddittoria che si riconosca il diritto di ricusa e si neghi quello di emendazione. Questa obbiezione non può sorgere nel pensiero di alcuno dei miei colleghi, perchè tutti sanno che per essere la legge del bilancio annuale, quando la Corona, per mezzo del Ministero responsabile, è d'accordo colla Camera, il Senato

non può assumersi la responsabilità di far mancare allo Stato le fonti sue vitali.

Che cosa fece l'Europa quando sotto l'influenza della filosofia del secolo XVIII, scrisse le Costituzioni, che si dissero filosofiche? Gli Stati compilarono il corollario di tanti secoli di storia, il corollario di tanti secoli di martirio. E l'Italia? Nel 1799 dovette seguire le sorti del predominio francese, ed ebbe varie costituzioni con Camere bilaterali o con unica Assemblea legislativa. Dopo il breve periodo del 1821, quando nel 1848 spirò quell'aura democratica, come dice Balbo, che impose ai sovrani di smettere i Governi assoluti i quali erano diventati inconciliabili con le idee di libertà, per la grande educazione, che aveva lasciata la rivoluzione francese, allora tutti gli Statuti italiani scrissero con il sistema bilaterale i due grandi privilegi nazionali: che nessun tributo potesse essere imposto o riscosso se non consentito dalle due Camere e sanzionato dal Re, e il privilegio della Camera elettiva di votar prima ogni legge d'imposizione dei tributi e di approvare prima i bilanci e i conti dello Stato. La storia, che è grande lume della filosofia delle leggi, dimostra che il privilegio del voto, cioè il diritto d'iniziativa, non si possa ridurre ad un semplice diritto di precedenza nella procedura parlamentare, ma che significhi quel che i nostri padri e la pratica costante vollero e vogliono. Le disposizioni statutarie si debbono intendere in modo che l'una non distrugga l'altra. L'articolo 55 sancisce che la legge vuole l'approvazione delle due Camere e la sanzione regia. L'articolo 10 sanziona che la proposta delle leggi può essere fatta dal Re a ciascuna delle due Camere, eccetto per le leggi indicate. Dunque la mancanza del diritto d'iniziativa nel Senato significa che esso non può pretendere che la Camera accolga le sue proposte iniziate o con la forma di controprogetti o con la forma degli emendamenti, poichè noto sin da ora che questo diritto di emendamento non è neppure riconosciuto dallo Statuto.

Avendo io esaurita la parte storica, concedete alle condizioni mie personali un breve riposo. (Bravo! *Molti deputati vanno stringere la mano all'oratore*)

**PRESIDENTE.** La seduta è sospesa per 5 minuti.

**PRESIDENTE.** Si riprende la seduta.

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti.

L'onorevole Pierantoni ha facoltà di proseguire il suo discorso.

**PIERANTONI.** Ho dimostrato, egregi colleghi, che tutti gli articoli delle costituzioni scritte e specialmente quelli, che si riferiscono al voto privilegiato della Camera elettiva, hanno il loro fondamento e ricevono piena luce dalla storia delle consuetudini

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

inglesi e degli statuti meridionali, che possiamo dire nostrani, da che le glorie e i dolori delle varie parti d'Italia divennero comune retaggio della patria unificata.

Permettetemi ora di ricordare in qual modo i pubblicisti di ogni nazione commentano l'importanza di questo privilegio o prerogativa della Camera dei deputati e in quali limiti, con quali forme è tuttora esercitato in Inghilterra, in qual modo la Camera dei comuni lo custodisce contro la invasione della Camera dei Lordi.

L'onorevole relatore e la maggioranza della Commissione comprenderanno la forza maestosa di questo ricordo, imperocchè se noi non vogliamo essere inglesi e ad altra gente soggetti, non dobbiamo esser da meno degli altri popoli retti a libero Governo gelosi della custodia delle prerogative nazionali. Una solidarietà stringe i popoli liberali: il sentimento dei nostri diritti e dei nostri doveri è comune a tutti gli altri popoli, i quali hanno le medesime istituzioni.

Lunga è la serie degli scrittori, le cui opinioni la Camera perfettamente conosce; ma perchè forse gli altri oratori che parleranno si atterranno più all'una che all'altra autorità, chiederò di riassumere esattamente gl'insegnamenti. Innanzi tutto voglio citare un'autorità italiana e di parte avversaria, il Broglio, il quale nel suo libro *Delle Forme Parlamentari inglesi* ha esposta la dottrina vera e la consuetudine, che in Inghilterra formano la legge costituzionale. A pagina 121 egli scrive:

« Venendo ora ai Comuni, la più importante delle prerogative è il diritto di tassazione, ossia il privilegio che tutte le leggi d'imposta debbano *iniziarsi e costruirsi nel loro seno*, non rimanendo ai lordi che il *diritto di approvarle o respingerle tali quali, senza poterle emendare*.

« Di codesta loro prerogativa vedremo i segni manifesti in tutta l'orditura del sistema parlamentare inglese, cominciando dal discorso regio di apertura, dove quella parte che si riferisce alle finanze non è più diretta, come tutto il resto, ai Lordi e *Gentlemen*, cioè alle due Camere, bensì ai soli *Gentlemen* dei comuni, e terminando con le forme speciali di ringraziamenti da parte del re, così nella sanzione dei *money-bills* di che si parlerà a suo luogo come nel discorso di chiusura. »

Vedete dunque come le forme, che sono le guarentigie delle libertà parlamentari, impongono persino al discorso del Trono, che è il discorso-programma ministeriale, che l'oratore, arrivato alla parte finanziaria, alla parte delle tasse, dimentichi ciò che in un perfetto galateo sociale non si permetterebbe, dimentichi le altre persone che sono presenti.

E il Broglio prosegue: « E tutti gli scrittori più *riputati* di scienza costituzionale convengono che qui stanno a un tratto così il segno esteriore come la forza latente ed efficace di quella supremazia finale, che pur deve in qualche parte della costituzione restare, perchè tutto il sapiente artificio della resistenza congegnata non metta da ultimo capo ad un'assoluta immobilità, la quale non potendo durare, dovrebbe necessariamente risolversi in lotta violenta e guerra civile; ora se in qualche parte doveva quella supremazia risiedere, egli era poi naturale che risiedesse appunto qui; certo la Camera elettiva non è come molti a torto credono la sola rappresentanza, anche il Re, anche i Lordi o i senatori ognuno a suo modo la rappresentano: egli è vero peraltro che la più immediata, la più diretta, la più contemporanea delle rappresentanze si trova lì; è dunque giusto e conveniente che si debba pure trovarsi in fin dei conti la forza ultima e predominante, quando ogni altra ragione di predominio sia dopo ripetute prove venuta meno. »

Nessun argomento di supremazia si potrebbe desumere dal fatto che la Camera dei Lordi si chiami Alta e che il Senato abbia la precedenza nelle pompe sopra la Camera elettiva. Si chiami pure il Senato Camera alta. Questa espressione significar potrebbe che sta fuori il principio popolare, perchè si è allontanata troppo dal popolo (*Movimenti — Voci a sinistra*. Bene!) ed è rimasta in regioni dove poco si ascoltano ed ove poco giungono i rumori e le rimostranze popolari. (*Bene!*)

L'onorevole relatore e la maggioranza della Commissione hanno dimenticato che, dato anche l'urto di due forze, la minore deve cadere alla maggiore.

Se costituzionalmente la Camera elettiva reca con sè la maggiore forza della vita nazionale, ogni subitanea ed illegale concessione non è virtù politica, è imprevedibile abdicazione. Ricordi l'onorevole relatore le parole del Broglio, che ripeto: « Certo la Camera elettiva non è, come molti a torto credono, la sola rappresentanza, ci è il Re, ci è il Senato; ognuno a suo modo rappresenta. Egli è vero altresì che la più diretta, la più immediata delle rappresentanze si trova nella Camera. È dunque giusto, è dunque conveniente che in essa debba trovarsi, in fin dei conti, la forza ultima e predominante. »

Chi adunque, rappresentante del popolo, può volere che sol perchè il Senato non ebbe prudenza ed eccedette nella sua azione, la Camera elettiva, che ha il diritto della preminenza, dia l'esempio di una deplorabile abdicazione dei suoi diritti?

Io ammetto la virtù del pentimento, io ammetto

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

la virtù della rassegnazione e dei facili perdoni nella dottrina cristiana, nei rapporti privati, ma innanzi al paese ed alla storia queste virtù individuali si chiamano sconsolanti abdicazioni. (Bene! bene! a sinistra)

Il Fischel nel *Libro della Costituzione inglese*, volume II, ricorda l'opinione di sir Mathieu Hale, il quale voleva riconoscere ai lordi il diritto di ridurre a un *minimum* la tassa. Ecco le sue parole: « Quando, per esempio, i comuni votano una imposta per 4 anni ed i lordi per 2 soli, non ne risulta la necessità di un rinvio del *bill* alla Camera dei Comuni. Resta in dubbio se dopo la soppressione di una imposta dai Comuni, i Pari hanno il diritto di persistere a conservarla col rigetto del *bill* di adozione. »

Però questa opinione del giovane scrittore tedesco, che a 31 anni perdè la vita sotto un *omnibus* nelle strade di Berlino, la quale sembra poco esatta, è corretta più appresso da lui stesso. Infatti scrive: « Mais au fond le consentement des pairs et de la Couronne à un impôt n'est qu'une simple formalité nécessaire pour donner la forme d'une loi aux concessions faites par les communes, secondo la espressione del primo Pitt, lord Chatam nel 1766. »

Il Bluntschli, della cui benevola amicizia mi onoro, scrive nel suo *Diritto Pubblico Universale*: « È un'antica usanza inglese che tutte le approvazioni d'imposta debbano essere primamente trattate nella Camera bassa, e la Camera dei lordi in tali casi può soltanto approvarle o rigettarle, ma non apportarvi niun cambiamento. Questa istituzione si spiega storicamente, dappoichè i deputati delle città e contee in origine erano chiamati soltanto per concedere le approvazioni delle imposte. In appresso si potè da ciò dedurre che le imposte gravano sulla moltitudine del popolo e dall'aristocrazia vengono meno intesi. »

Lo stesso fu seguito anche negli altri Stati.

Il De Franqueville nel libro, *Les institutions de Angleterre*, scrive: « Les bills des subsides tels que le budget de chaque année sont d'abord votés par les communes et les lords peuvent seulement les rejeter, mais non les modifier. Vi ha un esempio di un simile cambiamento da parte dei lordi: sotto il regno di Enrico VI una tassa votata per quattro anni dai comuni fu ridotta alla durata di due anni. »

Il De Franqueville cita l'opinione del Montesquieu, il quale ebbe il merito di far conoscere all'Europa la costituzione inglese: « Il faut que dans les lois qui concernent la levée de l'impôt la Chambre haute n'ait de part à la législation que par la faculté d'empêcher et non par la faculté de statuer. »

Lord Brougham nella *Filosofia Politica al Capo XXIX intitolato Costituzione d'Inghilterra*, scrive:

« Quantunque i lordi non abbiano mai abbandonato la loro pretesa di innovare leggi di finanza e di modificarle al modo stesso dei Comuni; pure in pratica non sostengono mai questo diritto e si può quindi ammettere che in forza della nostra costituzione i comuni soli possono dare origine a qualunque provvedimento di sussidi che i Pari non possono modificarlo da quello che è stato loro inviato, ma devono o accettarlo tutto intero o tutto intero rigettarlo. » Più appresso censura che si voglia giustificare questa inferiorità legislativa della Camera dei Signori citando il caso parallelo del potere giudiziario; osserva che i Comuni dopo aver ritenuto questo privilegio per esclusivo e di suprema importanza come la salvaguardia di tutti gli altri loro privilegi abbiano poi sofferto che una volta o due fosse interrotto. Desidera che regni il miglior accordo nei reciproci diritti delle due Camere; conchiude però col ritenere: « che nel discutere certi provvedimenti si ammetterebbe naturalmente un maggior peso piuttosto ad una Camera che all'altra; si mostrerebbe maggior deferenza alle sue opinioni e quindi una proporzionale repugnanza a rigettare le sue proposizioni. »

Il Brougham come membro della Camera dei Signori caldeggiò un'opinione di conciliazione per l'avvenire. Egli però ritiene che in forza della Costituzione il diritto di iniziativa sia della Camera dei comuni.

Le parole di lord Chatam, alle quali innanzi accennai, sono queste:

« L'imposizione non forma una parte dei poteri dello Stato o della legislazione. Le imposte sono un libero dono e acconsentimento dei Comuni soltanto. »

E qui avrei potuto ricordare casi numerosi e recenti di rivendicazioni fatte dalla Camera dei comuni del proprio privilegio, al cospetto dei Pari, che come dice l'Hallam, vollero spesso esercitare il diritto di emendamento, riconoscendo ai comuni quello solo di dar origine agli atti di sussidi, se uno scritto che ci è stato or ora distribuito non ne richiamasse parecchi.

Per esser breve, ricorderò l'ultimo conflitto dell'anno 1860. La Camera dei lordi rigettò anche dopo la sanzione dell'*income tax*, l'imposta del timbro sulla carta. Che cosa fece la Camera dei Comuni? Tenne una condotta, che almeno poteva servire di norma alla Commissione, la quale appartiene alla maggioranza della XIII Legislatura, venuta a rappresentare il paese col promettere il più scrupoloso rispetto e la più leale e libera applicazione dei principi rappresentativi.

La Camera dei Comuni non abbandonò i suoi

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2° TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

contrastati diritti, non fu inferiore al potere esecutivo.

La Commissione ha l'esempio della ferma condotta dell'onorevole Depretis. Egli che fu da me censurato quando non attese alle sue promesse, egli che indugiò troppo a far discutere la legge sul macinato, scordando il proverbio toscano: « le cose lunghe si fanno serpi, » come presidente del Consiglio, il quale ha in mano la gelosa custodia delle prerogative della Corona, provocato dal Senato, si fece strenuo difensore dei diritti della Camera, di cui è il veterano.

Osate, voi, giovani falangi, abbandonare gli scudi e fuggire? Volete voi che si dica che il ministro fu più geloso delle prerogative della Camera e che l'uomo vecchio fu più forte dei giovani? (Bravo! — *Applausi a sinistra*)

La Camera dei Comuni, nel 1860, nominò una Commissione d'inchiesta. Lord Palmerston fece deliberare quasi all'unanimità, in un paese dove gli Whigs sono sempre divisi dai Tory, e dove i partiti sono disciplinati, questa proposizione:

« 1° Il diritto d'accordare le somme alla Corona spetta alla Camera dei comuni; 2° che sebbene i lordi avessero alcune volte esercitato il diritto di respingere o altri diritti di diversa specie, l'esercizio di questo diritto era stato sorvegliato con una gelosia particolare dalla Camera dei comuni; 3° cioè quello di concedere e di provvedere ai bisogni dello Stato. »

Una Commissione d'inchiesta aveva ricercato i precedenti del Parlamento inglese, e fatta la storia esatta dei numerosi conflitti.

La nostra Commissione afferma di sentir dubbio nel diritto della Camera, parla di precedenti contrari, di opinioni controverse, ma non conforta le sue affermazioni di nessun fatto, di nessuna dottrina, di nessun argomento. Certo la brevità del tempo può essere scusa valutabile per il relatore, ma nessuno lo potrà scusare che nel dubbio abbia propugnato l'abbandono di un diritto. I dubbi si debbono dileguare a prezzo anche di penose prove, e la lotta legale è l'anima del Governo rappresentativo. La Camera elettiva per sua natura è schierata in legittimo antagonismo verso il Senato, che accoglie gli invalidi della nazione. Vi ha un contrasto perpetuo fra lo spirito che vuole innovare e lo spirito che vuole conservare, contrasto che assume mille diversi aspetti, secondo che si aggira intorno ai diversi e mutabili aggiunti del vivere, ma che non cessa se non col cessare degli umani consorzi.

Il governo rappresentativo prevede le legali soluzioni di questi conflitti; in ciò sta la sua forza. Se i capitani dovessero abbandonare le loro posizioni quando è incerta la vittoria, oh! certamente allora

non avrebbero allora, ma la nota del tradimento. (*Benel a sinistra*)

Ed ora, o signori, dalle dottrine e dai precedenti inglesi passo alle ragioni che si desumono dalla struttura del sistema rappresentativo bicamerale.

Qualcuno in questi giorni ha creduto di guardare con disprezzo questa altissima quistione, sostenendo che dal testo di alcuni articoli dello Statuto una perfetta uguaglianza esista tra le due Camere in materia di leggi, salvo il diritto di precedenza nel voto delle leggi di finanza e d'imposta. L'articolo 55, secondo l'opinione suo, impedisce ogni diversa interpretazione. Costui ignaro di ogni principio di ragione di pubblico diritto e uso a porre innanzi di tutto la potenza e l'audacia dell'ingegno, appartiene alla schiera sciagurata di coloro, che riducono ogni grande problema a meschinissimi termini. Della patria fanno un comune, della ragione di Stato un orrendo egoismo, ad ogni studio antepongono l'arbitrio. Se ponete nelle loro mani una statua del Michelangelo, ne fanno un inutile frammento di marmo. (*Benissimo! a sinistra*)

No, o signori, l'articolo 10, dopo gli storici ricordi e le illustrazioni dottrinali, non può significare la semplice preferenza nella procedura parlamentare: cioè, che una legge debba prima andare davanti ad una Camera, e poi all'altra; quell'articolo o significa quello che dice la storia del Governo rappresentativo, o significa nulla.

E nessuno può offendere la gloria de' celebri patrizi del Piemonte, dei grandi magistrati, i quali elaborarono la Costituzione largita da Carlo Alberto al popolo piemontese, (Costituzione, che preparò il patto di alleanza fra il popolo italiano e la monarchia sabauda, tra la libertà e il principato, *res olim dissociabiles*), ritenendo che gli scrittori dello Statuto avessero pensato di fare una cosa vana, o simile ad opera di fanciullo. (Bravo! *a sinistra*)

I deputati del Parlamento, anche se appartengono al numero dei così detti *uomini pratici*, e coloro, che conoscono l'orditura del sistema parlamentare non possono sostenere la piena eguaglianza del potere legislativo quanto ai due rami del Parlamento.

Se questa eguaglianza esistesse, sarebbe impossibile il reggimento rappresentativo.

Innanzitutto citai col Broglio le opinioni di tutti gli scrittori inglesi, i quali riconoscono alla Camera elettiva il predominio, la supremazia su quella degli anziani, sia essa ereditaria, di nomina regia, o in altra forma composta.

Lo Stuart Mill nel suo aureo libriccino del Governo rappresentativo scrisse: « Se vi hanno due Camere, l'una delle quali stimasi rappresentare il



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

popolo, l'altra una classe soltanto o nessuna, non so capire come là dove il potere dominante è la democrazia, la seconda Camera possa resistere alla prima fosse anche alle sue aberrazioni. »

Il Bagehot nel suo libro egregio della Costituzione Inglese scrisse: « È un grande inconveniente aver due Camere diverse con poteri eguali. Ciascuna di esse ha il diritto di ostacolare l'opera della legislazione, che ad un dato momento può essere necessarissima; » e cita l'esempio della costituzione della colonia di Vittoria, ove le due Camere essendo eguali, sospendono il più grande cumulo di affari; e cita l'esempio degli Stati Uniti, ove altrimenti si pensa.

In Inghilterra l'evoluzione sociale, politica ed economica del paese ha rovesciato la piramide dei pubblici poteri. Anticamente l'aristocrazia riducendo la potestà dei Re era all'apice della piramide sociale. Oggi la piramide si è cambiata: la Camera dei comuni sta in alto, l'aristocrazia rimane come uno di quei tipi zoologici che lo storico della natura trova ancora negli strati della terra, ma che la evoluzione sociale, simile alla evoluzione naturale, ha l'ufficio di distruggere. (Bene! a sinistra)

L'inesistenza della eguaglianza dei due rami legislativi si appalesa evidentissima, sia che si studi il nudo testo dello Statuto, sia che lo si rischieri con tutte quelle massime costituzionali, che le consuetudini inglesi e la giurisprudenza parlamentare affermarono. Signori, se è vero che la legge per essere perfetta ha bisogno del voto dei due rami del Parlamento e della sanzione reale, la divisione dei poteri è una grande dottrina fondamentale. Ma che forse l'arte di far le leggi è tutta o la parte più importante della vita parlamentare? Cesare Balbo, in un capitolo del suo libro della Monarchia Rappresentativa in Italia, che intitolò: *Dei tre poteri astratti e dei tre poteri reali nella Monarchia rappresentativa*, avvisa che non tutti i poteri dello Stato sono compresi nella Costituzione.

Accanto al potere legislativo vi ha un altro potere, quello del sindacato, il quale compete esclusivamente alla Camera dei deputati, benchè lo Statuto non lo disconosca e anche alla Camera dei senatori lo conferisca.

Da questo diritto di sindacato e dal fatto della rappresentanza popolare scaturiscono le maggiori attribuzioni della Camera elettiva.

« La divisione dei tre poteri non fu, non è applicabile nel fatto in nessun Governo rappresentativo, non solamente monarchico, ma nemmeno repubblicano, » scrive lo stesso Balbo. La verità non sta nello scritto, ma nella realtà.

Dal diritto di sindacato scaturiscono tanti uffici

singolari della Camera elettiva. La Camera dei deputati, come quella dei Comuni, compie un ufficio di elezione. Con i suoi sentimenti, i suoi partiti e le sue deliberazioni sceglie e presenta alla Corona il Capo del Gabinetto. Essendo interprete del paese, essa sola, e non il Senato, produce le così dette *crisi ministeriali*. È massima costituzionale che un voto negativo del Senato contro il Ministero non costringa questo a dimettersi.

Ecco la supremazia politica e fondamentale della prevalenza della volontà popolare, perchè il Governo costituzionale è il Governo dell'opinione nazionale dominante.

Per il diritto di sindacato la potestà di accusa è riconosciuta alla sola Camera dei deputati. A noi spetta il diritto della querela nazionale; querela impersonale, maestosa come il ruggito di dolore di un leone ferito.

Il Senato, quando l'accusa è proposta, cambia il suo ufficio di potere legislativo in potere giudiziario.

Noi abbiamo comune con la Camera dei senatori il diritto, per il testo dello Statuto, di ricevere le petizioni; ma a quale Aula si rivolge la prece del cittadino? Alla vitalizia o all'elettiva? A questa ultima.

E quante volte non si disse che conviene riformare la procedura parlamentare sopra l'esame delle petizioni, affinché la Camera, emanazione della volontà nazionale, non si appalesi, come è d'ordinario, indifferente ad ascoltare i lamenti pubblici? A noi, a noi soli, spettano la censura politica e il diritto di regolare il Governo del paese, come suoi rappresentanti. (Bene!)

Il diritto d'inchiesta non era scritto nella Costituzione, ma scaturì dal principio del sindacato. Io non conteso la parità di diritto del Senato in teoria; ma quale inchiesta il Senato si permise ordinare? Se ne adduca un esempio! Invece sta nel fatto che la Camera dei deputati prima fece un regolamento sopra la materia ed ora deve studiare una legge; invece il Senato neppure disciplinò nel suo regolamento questo obbietto. L'iniziativa delle leggi è scritta per i due rami del Parlamento; ma lo stesso Balbo nota un fatto, che cade sotto il senso della quotidiana esperienza: che le Camere alte comunque costituite ne prendono meno, perchè essendo conservative di loro natura e composte di chi è giunto ai primi gradi della società restano interessate a mantenere la posizione presente.

E della discussione delle leggi che dice? In diritto si discute nelle due Camere, ma in fatto la differenza è immensa. La Camera dei deputati, a dire del Balbo, più operosa, più numerosa per le

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

sue tendenze progressive, ha più credito nell'opinione universale.

« La discussione vera, diremo la più importante, si fa nella Camera dei deputati; questa è il vero o almeno il più importante Consiglio della nazione. A chi non ne fosse capacitato basterebbe, io credo, andare qualche volta alle tribune pubbliche dell'una e dell'altra Camera e vedere quali sieno più piene, più attente, più concitate. »

Lo Statuto pur dichiarando il Senato il primo corpo dello Stato, lasciò a lui l'alterigia del nome, a noi la potenza dell'azione. (Bene! a sinistra)

Dopo ciò, dite, o signori, che cosa significa l'articolo 10? Ah! onorevole relatore della Commissione, cui molte volte io fui insieme, oggi non vi dispiaccia di trovarci separati. Permettetemi di sperare che il relatore si ricordi di Luigi Pianciani. (Sensazione)

Il voto del bilancio è privilegiato con la imposta del sangue. E perchè deve esser dato dalla Camera elettiva? Perchè contiene il modo legale, onde il paese può tenere a freno le esorbitanze del potere. Un immaginoso scrittore disse che la negazione del voto dei bilanci equivale al fatto del padrone, che nega il fieno al cavallo. (ilarità)

Quale che sia il valore dell'immagine, egli è certo che un duplice diritto di resistenza è la suprema ragione del diritto popolare. Il primo si esercita fuori lo Statuto, contro di esso, violentemente, e si chiama *rivoluzione*; l'altro è *costituzionale*, perchè si esercita quando si nega il voto del bilancio: onde nella pratica costituzionale si è ammesso il voto pieno di fiducia, il voto amministrativo, gli esercizi provvisori che sono tante oscillazioni del pendolo della fiducia della rappresentanza della nazione per il Ministero.

Che parte prendono le Camere senatorie alla discussione del bilancio? Il Balbo scrive « che sul continente le usanze sono meno esplicite, si contentano le Costituzioni di statuire che le leggi tutte in finanza debbano iniziarsi nei deputati per passar poi ai senatori, ai quali non è tolto propriamente il diritto di sindacare e correggere, ma è tolto dal fatto frequente che i deputati non sogliono finire l'opera loro dei bilanci, se non al fine presunto d'ogni Sessione, non lasciando così ai senatori il tempo di nulla, se non di confermare. » E soggiunge: « io confesso che questa semi-impostura non mi va a genio più di qualsiasi altra, che mi parrebbe preferibile la consuetudine sancita in Inghilterra. »

Questo brano a torto è stato citato dal Toscanelli come prova della opinione del Balbo contra-

ria. Balbo parlò di bilanci e non d'imposte. Il diritto di emendamento non sta nello Statuto.

Ma se in Inghilterra la consuetudine è legge, appo noi maggiori argomenti affermano il diritto. In Inghilterra la prudenza politica tra il vario mutare degli statuti può consigliare il silenzio; da noi, per la Costituzione scritta, dato lo squillo, dobbiamo correre alla lotta per difendere le libertà.

L'Hallam nella *Storia costituzionale dell'Inghilterra*, ricordando i conflitti tra le due Camere scrive: « I Pari non hanno mai riconosciuto alcun altro privilegio se non se quello di originarsi dai Comuni gli atti dei sussidi. Ma il buon senso di ambe le parti e di una nazione illuminata che dev'essere testimone e giudice delle loro dispute ed ancora il naturale desiderio del Governo d'impedire sin da principio alcuna contestazione, che arrestasse il corso delle sue misure, hanno fatto che quella piccola gelosia non generasse le animosità, che pareva con facilità avere ad eccitare. L'una delle Camere senza ammettere l'allegato privilegio è stata in generale cauta a non dar pretesto onde fosse ardentemente propugnato; e l'altra nelle lievi occasioni ove è sembrato fosse senza intenzione che essa sia stata manomessa, ha avuto ordinariamente ricorso al moderato partito di passare un nuovo atto per lo medesimo effetto dopo aver soddisfatto alla dignità sua con rigettare il primo. »

Da questo brano si raccoglie che la Camera dei Comuni nelle lievi « occasioni quando sembrò violato il privilegio senza intenzione usò il moderato partito di passarle un nuovo atto dopo aver soddisfatto alla dignità sua con rigettare il primo. »

La maggioranza della Commissione non avrebbe potuto in questa occasione neppur consigliarci la moderata pratica inglese.

L'occasione presente è gravissima. Il Senato dopo un anno d'indugio respinse in grandissima parte la legge.

Non si può mettere in dubbio la manifesta intenzione di violare il nostro diritto, perchè il relatore della Commissione centrale e due senatori discettarono sul nostro privilegio, che è privilegio nazionale, riducendolo a meschine proporzioni.

Un nuovo atto può essere votato sol quando la Camera soddisfa alla sua dignità con rigettare il primo. Noi invece siamo invitati a riconoscere l'iniziativa del Senato ed a votare dopo un anno un altro disegno di legge, che ritratta le decisioni del 7 luglio 1878.

Ricordatevi che quando io non era in questa Assemblea, la Sinistra prese un sacro impegno di abolire una tassa, che era stata dichiarata persino incostituzionale dall'onorevole presidente del Consiglio;

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA, DEL 28 GIUGNO 1879

ricordatevi che dopo il 18 marzo 1876 continue furono le promesse di riduzione delle tasse e che dopo lunghe ansie soltanto nel luglio 1878 votammo una proposta di legge. Ora avreste il coraggio di fare della Camera italiana una Maddalena pentita, che è vinta dal Cristo venuto dal palazzo Madama? (*Sensazione*)

Oh! signori, è troppo; questo non lo dovete e non lo potete fare; non lo dobbiamo fare, parlo a tutti i partiti, parlo anche agli assenti.

Ma l'onorevole Toscanelli, il quale si è detto partigiano di tutte le occasioni e di tutte le opportunità, ha detto che egli non ha volontà di invitare la Camera al conflitto, perchè costituzionalmente la Corona dovrebbe sciogliere la Camera, se il Senato, da vecchio rispettabile, rimanesse fermo nel suo primo voto. Posso io analizzare la posizione morale di un'Assemblea che ha la responsabilità davanti agli elettori, e quella del Senato che non ha nessuna responsabilità? È vero che il Senato non ha alcun timore, perchè la dignità senatoriale accompagna i senatori fino al transito della vita, e che invece dietro di noi vi è spalancato l'abisso?

La irresponsabilità e la permanenza sono i caratteri delle oligarchie. Il Senato non può schierarsi avversario manifesto della volontà popolare, non può dar segno di imprudente ostinazione. Se non fossero cento e cento le ragioni, per le quali l'Assemblea vitalizia deve sottomettersi al voto rinnovato della rappresentanza vera della nazione, la speranza del riaccordo fra i due rami legislativi ci è promessa dalla tarda età dei senatori. Essa permette le ritrattazioni non soltanto quelle, che il clero impone al capezzale dei morenti per disprezzare la devozione alla patria, ma le prudenti disdette, che sono legge, virtù, sapienza, e che rendono vere le istituzioni rappresentative.

Ma è necessario che io dimostri l'errata ed illegale dottrina escogitata dall'onorevole Toscanelli per piegare la Camera al pusillanime partito?

Cesare Balbo, che fu uno degli autori della Costituzione, e che lasciò un libro non da servire per la cattedra, ma all'istruzione politica di quel maschio e forte popolo piemontese, il Balbo, partigiano convinto e troppo fiducioso della utilità di un Senato vitalizio, che raccoglie in grandissima parte i dignitari dello Stato, scrive: « soffiando su tutta l'Europa continentale il vento democratico del quarantotto, tutti gli Statuti italiani dati dal principio di quell'anno, fecero Senati non ereditari, ma a vita. Se invece di gennaio, febbraio e marzo fossero nati nei mesi successivi, è poco dubbio che non sarebbero rimaste nemmeno queste due ultime reliquie aristocratiche dell'elezione dei senatori a vita e da

principi, chè i senatori si sarebbero fatti eleggere per a tempo e dal popolo come nel Belgio, il cui statuto fu imitato dai nostri in tutto quasi letteralmente, salvo che in ciò. »

Onde vedete che se la parte assolutista avesse potuto ancora di cento giorni far temporeggiare l'animo di Carlo Alberto a bandire le libertà rappresentative, il Senato vitalizio per nomina regia non avrebbe avuto nascimento.

Balbo, l'uomo più moderato che mai vi sia stato, indica il modo correttamente costituzionale, onde il conflitto, se fosse sollevato dal Senato, sarebbe risolto dalla Corona.

« È necessario che il numero dei senatori non sia determinato, e il principe ne possa nominare quanti ne voglia e quando voglia, e questa disposizione ha poi questa grande utilità per mantenere l'accordo fra le due Camere, e che nei casi ove cessi tale accordo, il principe lo può ristabilire con una nomina di senatori, i quali mutino la maggioranza e l'opinione del Senato, e la riaccostino alla Camera dei deputati. Certo che questo rimedio deve essere rarissimamente usato ed in una sola occasione, quando stia solo il Senato contro alle opinioni unite dei due altri poteri della Corona e della Camera dei deputati; anzi quando si sia ben certi che questa rappresenta veramente l'opinione nazionale e che perciò sarebbe inutile a restituire l'accordo lo sciogliere questa per chiamare un'altra che verrebbe consenziente e persistente. »

La dottrina è applicabile al caso. Il Senato sta solo contro le opinioni degli altri due poteri, perchè il Consiglio della Corona propugnò la legge e difese la prerogativa della Camera elettiva. La Camera rappresenta veramente l'opinione nazionale. L'abolizione del macinato fu votata a grandissima maggioranza. La destra, dopo 16 anni di Governo, rimase sgominata dal suffragio elettorale. Ricordate quale norma tenne il Ministero? In novembre avrebbe potuto persino ritirare la legge che non aveva presentata; invece dichiarò di mantenerla, temporeggiò per fare votare altre leggi di tasse e togliere anche un lontano pretesto al Senato di dire che noi facevamo un passo ardito; nell'Assemblea vitalizia ha difeso il principio della Camera, richiamando il Senato obblioso al rispetto della Costituzione.

Nell'accordo della Camera con la Corona, come dunque non si osa sostenere la lotta di due poteri contro uno solo? (*Bene!*) Oh! qui la prudenza rasenta un poco un'altra parola che non sarebbe parlamentare.

È inutile che io ricordi il discorso della Corona

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

e tutti gli altri argomenti che suggerirono la legge del 7 luglio.

Io parlo solamente per propugnare i diritti della nazione.

Quando la Camera dei deputati avrà rinnovato il suo suffragio in favore della legge 7 luglio, che farà il Senato? O desisterà dal suo diniego e dalla illegale pretesa di emendare la legge, ed allora la sanzione sovrana non mancherà alla popolare riforma; o il Senato respingerà addirittura la legge, ed allora il Ministero dovrà chiudere la sessione e riaprirla, ripresentando la legge dopo che la nomina dei nuovi senatori avrà riaccostata l'opinione della Camera vitalizia alla opinione nostra.

La legge sarà ritardata di pochi mesi; ma grandissimo sarà il beneficio recato alla causa della libertà dalla *infernata dei senatori*. (*ilarità*)

Da lungo tempo i Ministeri di sinistra avrebbero dovuto perre l'accordo tra la volontà del paese e quella del Senato. E perchè io non sembri consigliere di ardita proposta, conforterò questa regola costituzionale con l'autorità dello *Cherbuliez*. Questo reputato scrittore nel libro *Des garenties constitutionnelles*, scrisse su questo tema:

« La Camera alta non deve essere chiusa a questi interessi dell'avvenire; bisogna che essa possa ricevere nel suo seno gli uomini di questo partito, quando è in grande maggioranza nella nazione, o che almeno ne subisca l'influenza, e che obbedisca alle manifestazioni prolungate dell'opinione generale. Un corpo che fosse invariabilmente animato da retrograde tendenze, e che opponesse una resistenza ostinata ad ogni ulteriore progresso, produrrebbe tosto o tardi un conflitto senza soluzione tra le parti opposte. »

Le condizioni di fatto per l'applicazione del diritto di rinnovare il pensiero politico del Senato, sono maggiori di quelle, che chiede lo scrittore. Il Senato italiano fu formato per iniziativa di ministri usciti dal seno di un solo partito.

L'opposizione parlamentare ch'era in grande maggioranza nel 1876, diventò partito di Governo; il Senato gli oppose un'ostinata resistenza, negò ogni legge di progresso.

Bisogna correggere il corpo vitalizio che vuol resistere alle manifestazioni dell'opinione generale del paese.

L'onorevole Toscanelli per negare non la correttezza costituzionale della nomina di nuovi senatori, ma lo scopo pratico della loro azione, ha citato non so quali parole del fu presidente Pinelli, onore e gloria del Parlamento e della magistratura subalpina. L'onorevole Toscanelli non ha detto in quale occasione l'autorevole uomo di Stato espresse il

concetto: che anche i nuovi senatori presto si informano allo spirito del corpo, al quale sono chiamati. Oggi si deplorava la disfatta de' pochi senatori nominati dai Ministeri di parte sinistra.

L'onorevole Toscanelli ha una triste opinione del carattere italiano, se egli crede che numerosi uomini politici possano rinnegare tutta una vita di liberali convinzioni, sol perchè mutò il titolo della loro nomina di legislatori. Le apostasie politiche sono, lode al cielo, rarissime eccezioni. Ricorderò io alla Camera il tradimento di Strafford?

Quell'uomo di Stato s'era guadagnato una grande riputazione per due motivi: per il suo rifiuto ad annuire ad una requisizione di danaro senza il consenso del Parlamento e per la sua strenua opera nella *Petizione dei diritti*, la quale dichiarò contraria alla legge ogni simigliante esazione. Per la nomina di lord disdisse questi virtuosi precedenti e diè il suo nome ad atti arbitrari. La storia e la giustizia inglese notarono il suo nome d'infamia. (*Bene!*)

Quando altri senatori bene scelti fossero nominati costoro porterebbero quel senso vero delle condizioni italiane che sfugge ad un'Assemblea, la quale non è l'emanazione del paese.

Ma comprendo che moltissimi deputati, che si preoccupano più specialmente del corpo elettorale, sostengono che bisogna tornare agli elettori recando ad ogni costo con qualunque sacrificio qualche vantaggio economico. Qualcuno, che si compone ad uomo provvidenziale, sostiene che le nostre popolazioni o poco o nulla comprendono delle controversie costituzionali, ma che sono impazienti delle oppresure fiscali. Forse fui tiepido oratore contro le gravezze tributarie? Il 5 luglio 1878 non proferii discorso animoso in favore della legge, che or domando che sia riaffermata con voto novello? Solo non mi regge l'animo a credere che il paese, il quale tanto pugnò per il conquisto del reggimento rappresentativo, possa esser lieto di chi tradisce il mandato, e fa dispregio delle istituzioni. L'indugio di qualche mese sarà a dovizia compensato, perchè l'azione legislativa nazionale non troverà altre resistenze da parte del Senato.

Invece questa vittoria del suo arbitrio accrescerà la sua politica di resistenza. Dico politica di resistenza, perchè da quattro anni e più l'Assemblea vitalizia ha seguito questa norma costante: diè il suo suffragio ad ogni modesto disegno di legge, che fu proposto dai Ministeri di sinistra; inamovibile ed ostinato nelle sue tradizioni e fedele alla sua origine respinse ogni disegno di riforma, che avrebbe segnato un nuovo indirizzo politico-sociale.

Le elezioni del 1876 sgominarono la prima cate-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

goria della Destra; l'esercito territoriale dei nostri avversari rimase accampato in Senato! (*Benis-simo!*)

Ed ora io mi avvicino agli altri due punti che toccherò brevemente, ma ancora una volta per le mie circostanze straordinarie debbo chiedere un breve riposo. (*Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*)

**PRESIDENTE.** La seduta è sospesa per 5 minuti.

Si riprende la seduta.

Ha facoltà di proseguire il suo discorso l'onorevole Pierantoni.

**PIERANTONI.** Innanzi di giungere in porto, dopo di aver dimostrato come col congegno del Governo rappresentativo non possa il Senato arbitrarsi di prevalere alla Camera elettiva nella discussione delle leggi di finanza, debbo indicare altre ragioni, che sorreggono il divieto fatto al Senato di emendare le leggi d'imposta e dei bilanci.

La incompatibilità, che sono per dire, non sorge per tutti i Senati in generale; ma per quelli nominati a vita dal Re sopra speciali categorie di alti dignitari dello Stato.

La Camera ricorda che la precipua ragione che ispira le leggi d'incompatibilità parlamentare, si riconosce nella necessità d'impedire la confusione nella stessa persona di disparati doveri ed uffici. La fazione delle leggi ed il sindacato politico sono i due maggiori uffici del potere legislativo. Gli scrittori e gli uomini di Stato riconoscono ai grandi ufficiali dello Stato un'altissima competenza e speciale nel far le leggi. Dotti, esperti, tecnici nell'amministrazione, nella scienza della pubblica cosa, essi possono far migliori le leggi volute dagli altri deputati; perciò nei paesi ove furono Senati a vita composti in gran parte d'uomini professionali e di antichi ufficiali dello Stato, invalse l'uso di portare prima al Senato tutte le leggi che ordinano la pubblica amministrazione; ma gli ufficiali dello Stato sono o pienamente esclusi dalla Camera elettiva o accolti in essa per eccezione, perchè uniti al potere esecutivo e retribuiti dallo Stato, sono creduti poco liberi nell'ufficio del sindacato politico. Per la legge elettorale gli impiegati sono un'eccezione, nella quale eccezione io pure sono compreso, e la XIII Legislatura votò una legge sopra le incompatibilità parlamentari, per la quale nella XIV Legislatura il Corpo elettorale avrà minore latitudine per scegliere rappresentanti nella categoria degli alti ufficiali dello Stato. Basti, per non dire altro, che la possibilità di avere nella Camera un quinto di deputati impiegati fu ridotta ad un decimo.

Questa ragione d'incompatibilità nasce dal fatto che gli impiegati quando hanno un doppio ufficio

di agenti del potere esecutivo e di deputati potrebbero avere un conflitto nella loro coscienza per lo esercizio di funzioni spesso in contrasto tra di loro. Queste medesime ragioni sino a qual punto possono avere influenza nel Senato? Guardate l'articolo 33 dello Statuto, che ferma le categorie, dalle quali possono essere scelti i senatori. Se ne togliete i Vescovi dello Stato, che pure sono stipendiati dal bilancio, i deputati dopo tre legislature, o sei anni, i ministri di Stato, le persone che con meriti eminenti hanno illustrata la patria, le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni, 17 delle 21 categorie rimangono composte esclusivamente di alti ufficiali stipendiati dallo Stato.

Ora il legislatore della Costituzione poteva mettere le sorti del bilancio e delle tasse in mano a questo corpo di alti dignitari dello Stato che gravitano tutti sul bilancio dello Stato? No. E questa è, come dissi, una ragione non generale, ma una delle tante ragioni, che riaffermano la importanza del privilegio dell'assemblea elettiva. (*Bene!*)

Nessuno mi può rimproverare di non aver usato rispetto alle vigenti istituzioni; ma nei miei studi ho fatto un prospetto. Quanti sono i senatori viventi? 343. Quanti sono quelli che godono stipendi da 25,000 a 4000 lire? 148. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Pierantoni, non le permetto di continuare in questa via. Ella non deve fare insinuazioni. Ogni insinuazione è una perturbazione dell'ordine, ed io la richiamo all'ordine. (*Bene! Bravo! — Rumori*)

**PIERANTONI.** Perdoni se io parlo; ma quando si discusse la legge sulle incompatibilità parlamentari, io sedeva in questa Camera come impiegato e non credetti mai di essere offeso. Dissi io stesso che quando uno in Parlamento deve esercitare due poteri, l'uno di sindacato l'altro di votazione delle leggi, non si debba mettere un impiegato nella dura vicenda di mancare ai suoi doveri. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo con forza*) Onorevole Pierantoni, quando si discuteva la legge delle incompatibilità, si discuteva di un *giure* da costituirsi; ella invece discute ora di un *giure* costituito e dello Statuto così costituito come è. Vale a dire, ella discute le categorie dei senatori, che lo Statuto ammette. Quindi io non posso permettere che ella continui su questo argomento.

**PIERANTONI.** Io non le discuto, le cito, e ne dico le origini.

Ricorderò all'onorevole presidente che quando in Piemonte si parlò di voler fare una Costituente per riformare lo Statuto, il conte di Cavour, che allora

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

era chiamato *codino*, scrisse una quantità di articoli sul *Risorgimento*, in cui disse che il Senato era troppo costoso...

**PRESIDENTE.** Onorevole Pierantoni, ella scriverà tutti gli articoli e gli opuscoli che vorrà, ma in Parlamento io non le posso lasciar discutere, nè la Costituente nè cose simili.

**PIERANTONI.** Signor presidente, io sono uomo troppo conosciuto per i miei principii, che nessuno ignora. Io non discuto della Costituente... (*Rumori a destra*)

**PRESIDENTE.** Non permetto che ella discuta cose che dallo Statuto sono determinate in modo preciso. (*Benissimo! Bravo! a destra*)

**PIERANTONI.** Io non le discuto; dico come sono queste categorie di senatori, dico quali attribuzioni...

**PRESIDENTE.** (*Con forza*) Senta, io non le permetto di continuare in questa via. (*Bravo! — Vivissimi rumori*)

**PIERANTONI.** Per deferenza al presidente, e perchè sarei certo di mancare a me stesso, se volessi chiedere tra me e lui un voto della Camera...

**PRESIDENTE.** (*Con vivacità*) A me la voce della coscienza m'impone di fare il mio dovere... (*Movimenti*)

**PIERANTONI.** Anche a me la voce... (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** (*Con forza*) Onorevole Pierantoni, nè lei, nè i rumori di nessuno impediranno che io obbedisca alla voce della mia coscienza.

**PIERANTONI.** Vado avanti, perchè ho il merito di aver già parlato a lungo in questa materia, nè fui richiamato mai a moderare una sola parola, ed un richiamo all'ordine ella, signor presidente, non me l'ha dato, perchè non era il caso...

**PRESIDENTE.** Ho detto ch'io non le permettevo imputazioni di mala intenzione; che queste imputazioni turbano l'ordine, e perciò l'ho richiamato all'ordine.

**PIERANTONI...** dappoichè ha fatto questa eccezione, il presidente rimanga nella sua opinione. (*Oh! oh! — Rumori*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Pierantoni, non posso accettare richiami da lei. La richiamo di nuovo all'ordine poichè fa richiami al presidente.

**PIERANTONI.** Andiamo avanti.

**PRESIDENTE.** No, onorevole Pierantoni, l'invito a spiegarsi. So benissimo che l'autorità s'ispira, non s'impone. Ella può non avere per me nè deferenza, nè rispetto, ma poichè la maggioranza dei miei colleghi mi ha posto in questo seggio, a meno che intervenga un voto della Camera a disdire le mie parole, ho diritto di veder rispettata la mia opinione. (*Applausi vivissimi a destra e al centro*)

**PIERANTONI.** Inspirandomi alla volontà della Destra, dichiaro... (*Rumori a destra*)

**PRESIDENTE.** (*Con molta forza*) Non si tratta nè di destra nè di sinistra, onorevole Pierantoni! (*Agitazioni — Voci. Bene! bene!*)

Si tratta della mia imparzialità alla quale non posso assolutamente mancare. Onorevole Pierantoni, se non ritira le sue parole, sospendereò la seduta.

**PIERANTONI.** Ritiro gli argomenti che hanno ferito le condizioni legali...

**PRESIDENTE.** Non sono condizioni legali quelle che ella ha ferito. Ella ha cominciato a ferire una legge fondamentale, poi ha ferito la rispettabilità del presidente. La prego di ritirare queste parole, altrimenti sospendo la seduta. (*Segue una breve pausa*)

**PRESIDENTE.** (*Con forza*) Onorevole Pierantoni, io la invito a spiegare le sue parole.

**PIERANTONI.** Poichè vedo che in questo momento sono rientrati nell'Aula molti colleghi, dirò che io non ho inteso discutere il concetto...

**PRESIDENTE.** Non è su ciò: io non posso lasciarla continuare; io voglio che spieghi le altre sue parole.

**PIERANTONI.** Io accedo alla sua volontà; ma mi dica che non mi ha richiamato all'ordine perchè non credo che ne fosse il caso.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pierantoni, il regolamento stabilisce essere qualunque imputazione di mala intenzione e qualunque personalità una turbazione dell'ordine. Così stabilisce espressamente il regolamento; io ho creduto di ravvisare nei confronti che voleva fare, una personalità e un'imputazione di mala intenzione, e per conseguenza io l'ho richiamata all'ordine. Ora vuole ella dare spiegazione di questo fatto? Io non le domanderò altro che una spiegazione sulle parole, colle quali ella ha giudicato il contegno del presidente.

**PIERANTONI.** Neppure per ombra, onorevole presidente... Qui c'è un equivoco... Ella ha creduto che quando...

**PRESIDENTE.** Onorevole Pierantoni, non ho bisogno che ella mi faccia la lezione. (*Bravo! — Applausi al centro e a destra*)

Io le ho detto onorevole Pierantoni, che come il conte di Cavour, da lei citato, scriveva degli articoli sul *Risorgimento* e su altri giornali, così a lei era lecito trattare del Senato e della Costituente sui giornali.

L'ho detto per ripetere alcune sue parole, ma capisce bene che non ho neppure sognato che ella avesse voluto parlare della Costituente. (*Con forza*) Dunque non venga a fare polemica col Presidente.

**PIERANTONI.** Ma neppure per ombra, rispetto il mio dovere, rispetto la Camera e lei personalmente;

SESSIONE DEL 1878-76 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

ed anche per il rispetto che ho di me stesso ella comprenderà che non poteva mai venirmi in mente di fare una polemica, chè non ne è il caso, e che sarebbe sempre contro di me.

Mi dica lei, onorevole presidente, ciò che devo fare, lo farò senza nessuna difficoltà. Ella vuole che ritiri le mie parole? Le ritiro, ed andiamo avanti. Io non posso fare altre dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** Ella ha dichiarato in questo momento che rispetta il suo dovere, la Camera ed il presidente; è vero? e che ritira tutte le parole che ha dette.

**PIERANTONI.** Sicuro, l'ho detto.

**PRESIDENTE.** Sta bene: io prendo atto di questa sua dichiarazione. (*Bravo! Bene!*)

**PIERANTONI.** Felicissimo che siasi ripristinata quella buona armonia che mi era prefisso (*Risa a destra*) contento anche di destare l'ilarità dei miei colleghi, vado avanti.

Mi rimane per ultimo a fare un breve commento dell'articolo 10 dello Statuto per dimostrare col ricordo di altri articoli ch'esso non contiene una sola precedenza nella procedura parlamentare, ma il privilegio che toglie al Senato il diritto di emendare le leggi d'imposta.

La Camera sa che in Inghilterra i dibattimenti parlamentari si conducono col sistema delle tre letture. Per questo sistema alla prima lettura la Camera discute i principii generali della legge, nella seconda lettura ha il diritto di proporre gli emendamenti, nella terza lettura quella di adottare o respingere il *bill*. Ma il diritto di emendazione non è un diritto generalmente riconosciuto in tutti gli Stati: anzi, presso molti paesi è una semplice potestà regolamentare. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Prego di fare silenzio, e prego i deputati a prendere i loro posti.

**PIERANTONI.** Parli pure chi crede di poter negare questa verità scritta nella Costituzione. Mi dispiace dover richiamare le precise parole dello Statuto. L'articolo 3 sanziona che il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e dalle due Camere. L'articolo 55 prescrive che ogni proposta di legge sarà prima esaminata dalle Giunte, poi discussa ed approvata da una Camera, poi trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione. Questi testi riconoscono soltanto il diritto di discussione e di approvazione. L'articolo 56 prescrive che: « se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri, non potrà più essere riprodotto nella stessa Sessione. » L'articolo 10 dà il diritto di priorità nelle leggi d'imposta e dei bilanci. Dunque col solo esame de' testi dello Statuto il solo potere riconosciuto è l'approvare o il respingere le leggi. Il voto

privilegiato significa virtualmente che il Senato in date materie deve inchinarsi al primo voto.

È tanto vero che la Costituzione non contemplò il diritto di emendare che esso si trova scritto soltanto nei regolamenti. Quello della Camera all'articolo 62 regolò l'esercizio dell'emendare.

Il deputato deve trasmettere l'emendamento al presidente in iscritto, la Commissione lo esamina. Sopra un emendamento respinto dalla Camera non può incominciare discussione alcuna, se non è chiesta da più di 15 deputati.

Il regolamento del Senato, all'articolo 65, riconosce il diritto di emendamento: ne affermò le condizioni.

Innanzi ho citato il Balbo, il quale ci confermò un fatto storico notissimo, cioè, che in buona parte la Costituzione italiana fu imitata da quella del Belgio.

L'articolo 92 dello Statuto dei Belgi, così è scritto:

« Le Camere hanno il diritto d'emendare e dividere gli articoli e gli emendamenti proposti. »

Quale fu la ragione per la quale questo principio non fu introdotto nello Statuto subalpino? Lo stesso Balbo ce ne dà la ragione. Egli ricorda in vari punti del suo libro quanto sieno riprovevoli gli emendamenti, che proposti tra l'agitata vicenda della discussione delle leggi mutano talvolta all'improvviso i principii fondamentali dei disegni e adducono contraddizioni e oscurità, feraci di danni, e di litigi.

Lo storico italiano riprende l'andazzo delle Assemblee legislative continentali, ove i deputati si permettono sovente sotto il nome di emendamenti di proporre addirittura un disegno pienamente diverso al primo. Chi oserà sostenere che l'articolo 10 sia stato modificato dal regolamento del Senato? Se ogni regolamento non può offendere la legge, i regolamenti dei corpi deliberanti non possono offendere la *legge delle leggi*, lo Statuto.

Così pure il diritto di emendamento scritto dalla sola Camera non può aver voluto derogare a nessuna legge, molto meno poi alla massima delle leggi, che è la Costituzione.

La potestà di emendazione è un riconoscimento di semplice utilità, perchè sarebbe pernicioso talvolta di far perdere ad una legge parecchi suffragi per l'ostacolo nascente da una sola parte di essa, forse secondaria, la quale, se rimossa, più facilmente fa accettare la legge. Ecco perchè le proposte di legge possono esser portate da Camera a Camera più volte, così come la spola corre sul telaio sotto la industrie mano della tessitrice. (*ilarità*)

Sol quando un ramo del Parlamento rigetta tutta

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

la legge nella complessiva votazione, la proposta non può essere rimandata nella stessa Sessione. Pare che la maggioranza della Commissione abbia confuso l'emendamento col rigetto e creduto che sol perchè il Senato, sotto il nome di emendamento, non ha dato il voto ad una parte della legge, sarebbe cosa pericolosa o vietata di rinviare la stessa legge con l'avvertenza che la Camera non riconosce il diritto di emendamento in questa materia.

Altro pretesto per ridurre l'articolo 10 al semplice valore di una preferenza nella procedura parlamentare è per alcuni il capoverso dell'articolo 55, ove si legge: « Le discussioni si faranno articolo per articolo. » Questa norma è una guarentigia data alle minoranze, e anche una guarentigia per la serietà dell'esame delle leggi, affinché i Parlamenti, specialmente elettivi, nei quali imperano le maggioranze, non votino tumultuariamente i disegni di leggi, e non s'impongano con la forza del numero a coloro che vogliono dire il pro e il contro sopra ogni disposizione della legge proposta.

La Camera nell'esame di questa controversia deve con gelosia fissar la mente sopra la distinzione da me ricordata tra gli Statuti, nei quali l'emendazione è diritto legislativo e gli Statuti nei quali l'emendazione è potestà regolamentare. Questa distinzione è il faro di luce, che deve guidare l'uomo politico nel ricordo del diritto comparato e nei precedenti degli altri paesi.

Cercando nelle istituzioni degli altri paesi fa uopo risolvere questo dubbio preliminare. Gli Stati, dei quali s'invocano i precedenti, hanno o non hanno il potere di emendazione per Statuto o per regolamento? Se l'hanno per lo Statuto, la questione dei limiti è da ricercare; se non l'hanno, la questione neppure sussiste.

Tuttavia, anche sotto l'impero di Statuti che riconoscono il diritto di emendare, ed anche in paesi, ove il Senato sorge anche per suffragio popolare meno diretto, gli articoli simiglianti all'articolo 10 della Costituzione italiana hanno dato ragione a ritenere che il diritto di priorità nel voto significhi divieto al ramo meno popolare del Parlamento di emendare le leggi di imposta.

La Camera ben intende quanto influisca nello studio di questa controversia di guardare la potestà, da cui emana il Senato.

La Costituzione del Belgio fu lavoro di un'Assemblea Costituente. Il professore Thonissen, uomo di parte clericale, nel più recente commento dello Statuto Belga, ricorda che la legge del 1815 accordava agli Stati generali l'iniziativa, ma che proibiva l'emendamento e la divisione delle proposte del Governo e della seconda Camera. Il Congresso del

Belgio impose l'obbligo di votare separatamente gli articoli e conferì il diritto di emendare: lo scrittore biasima l'uso soverchio degli emendamenti.

Poichè l'articolo 42 di quello Statuto conferì alle due Camere il diritto di emendare, nacque la questione di sapere se il Senato potesse emendare le leggi, per le quali l'articolo 27 riconosce la precedenza del voto alla Camera dei deputati. Egli ricorda le fonti dello Statuto, dalle quali si raccoglie che 5 membri della Commissione sostennero la opinione negativa, perchè sostenevano che sarebbe stato contrario all'iniziativa, e nove altri si pronunziarono in senso affermativo. Al cospetto del testo e dello spirito, che appariscono contrari, conchiude in questi termini:

« Tout ce qu'on peut exiger en droit et en équité, c'est que le Sénat, sous prétexte d'amender, ne s'écarte pas du principe de la base même du projet; car dans ce dernier cas il voterait en réalité une loi nouvelle et commettrait, au moins virtuellement, une violation de l'article 27. »

Farei opera vana ricordando che il Belgio ha un Senato elettivo nominato dallo stesso corpo elettorale e che le differenze di capacità stanno nella maggiore età dei senatori, nel censo e nella maggiore durata del mandato, perchè questo continua non per quattro, ma per otto anni. Non voglio ricordare le Costituzioni morte.

Suppongo che in questa Camera si ricorderà il conflitto che sorse in Francia tra il Senato e la Camera dei deputati nel 1876. Esso è noto; perciò ne ricorderò due grandi circostanze. La prima è questa: si trattava esclusivamente di una questione di bilancio, in cui il Senato aveva il diritto di sostenere, che con la soppressione dei capitoli stanziati non si potevano render nulle le leggi, le quali fissavano certe pubbliche funzioni, come quella del servizio dei cappellani militari nell'esercito, servizio regolato da una legge speciale. La prerogativa di un ramo del Parlamento non deve distruggere il diritto dell'altro a concorrere con la legge posteriore all'abolizione della precedente. L'altra circostanza è questa: che il Senato francese anche sorge per suffragio elettorale, per quanto indiretto, cioè a doppio grado, per quanto sia composto di senatori amovibili e di senatori inamovibili. Il Senato francese si forma da senatori eletti dai dipartimenti e dalle colonie. Deputati e consiglieri generali, delegati eletti dai Consigli municipali, eleggono il maggior numero di senatori; altri a scrutinio di lista sono eletti dalla Camera dei deputati.

I primi tengono il mandato per nove anni, e il terzo di essi si rinnova ogni tre anni. Pure nel 1876, perchè il Senato si permise di ripristinare sette capi-



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

toli del bilancio soppressi dalla Camera, l'onorevole Gambetta, nella seduta parlamentare del 22 dicembre 1876, dimostrò l'eccesso di potestà del Senato, sostenendo che il votar le leggi sia tutt'altra cosa che riporre oneri finanziari. Giulio Simon, ministro, pur combattendo l'opinione del relatore del bilancio, avvisò non esistere allora conflitto, perchè il Senato non aveva dato un voto definitivo; eccitò la Camera ad esaminare se convenisse riaffermare la votazione dei capitoli. Nel suo discorso io lessi: « Quand un Sénat n'est pas électif, lui donner le droit de créer des dépenses publiques, c'est attenter au premier des droits d'une nation, aux droits des contribuables. » E la Camera sa come terminò il conflitto, che il Senato novellamente volle provocare ripristinando i capitoli, benchè dei sette capitoli cinque soltanto ne avesse aboliti nel secondo voto. Il settennato si schierò da parte del Senato, e la Camera fu sciolta. Però gli elettori francesi salvarono le libertà nazionali di Francia.

E la Camera italiana dopo un primo voto del Senato vitalizio, che non rappresenta i contribuenti, non in una quistione di bilancio, ma in una legge di imposta, lascerà manomettere il diritto della rappresentanza nazionale, che è guarentigia popolare? Gli esempi degli altri popoli insegnano che mal si custodiscono le libertà quando se ne ignorano i doveri.

E qui chiuderò questa lunga rassegna di storici eventi ricordando un documento, che si costumò di chiamare testamento politico di Thiers e che fu pubblicato dal Mignet nell'*Annuaire Politique* 1877, del Daniel. Quando la lotta tra il Senato e la Camera dei deputati doveva essere giudicata dal popolo, il Thiers aveva preparato un manifesto ai suoi elettori. Uomo prudentissimo non volle far gravitare nella lotta tutta l'autorità della sua parola. Il Mignet comunicò alla stampa quel postumo documento in cui il Thiers dice queste precise parole: « Tutti sanno che il Senato non aveva diritto di toccare le leggi di finanza, la Camera ha accettato in buona parte, ma non si crede che la Camera abbia voluto emendare il proprio peccato. » Di questa confessione però fatta dalla rappresentanza popolare il Senato non ha tenuto conto, colà è la volontà nazionale, è il popolo che pronunzia in queste questioni, ed il popolo francese, che è quello che doveva risolvere il conflitto, diede ragione ai suoi rappresentanti, e non sconfessò i suoi precedenti che furono sempre quelli di lottare contro le aberrazioni del potere, sia che queste venissero da consigli generali, e da facili battaglieri, sia che venissero da corpi che si cambiavano in oligarchie.

Signori, pongo termine al mio dire. (*Segni di soddisfazione a destra*) Io pure sento la medesima sod-

disfazione, io che parlo alla Camera, dopo cinque mesi, e in condizioni non piene di forza, solo per un vivo sentimento di dovere. La tolleranza è l'anima della libertà, è il fondamento della giustizia. Siate giusti!

Io vi ho dato esempio in questa scabrosa materia, d'essermi mantenuto costantemente nella severa regione delle impersonalità, sono contento di essere giunto in porto senza urtare negli scogli. Io vi ho parlato come difensore dei diritti della Costituzione; ricordo di avere imparato per tempo un motto di Orazio Walpole, il quale disse « che quante volte parlava, aveva la speranza di correggere qualche opinione, non di guadagnare qualche voto. » Io non fo della politica l'arte d'innalzare l'individuo alle grandi dignità dello Stato; l'arte politica per me è la devozione dell'individuo alla patria. (*Bene!*)

Io non conosco l'alchimia delle combinazioni politiche, io parlo da uomo di legge, in nome dei diritti nazionali. Io non conosco i maneggi parlamentari, non sono il cortigiano delle circostanze. Non avrei paura di una crisi, la quale è poca cosa quando si ha una politica; ma è il suicidio di un partito quando si provoca con illegittime coalizioni e con detrimento delle libertà pubbliche. Le sedizioni soltanto le possono disprezzare; i partiti ne debbono avere il culto. Dimostatemi che io ho errato, che pericoli non esistono. Trionfi la verità costituzionale, e il paese sarà salvo! (*Bravo! Benissimo! a sinistra — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Umata ha facoltà di parlare.

**UMATA.** Signori, l'onorevole mio amico Savini ci diceva testè, che egli sarebbe stato lieto quando, recandosi presso i suoi elettori, e non potendo offrire il sollievo della tassa di macinazione dei cereali inferiori, avesse almeno potuto mostrar loro il mandato da essi ricevuto puro e senza macchia.

Ebbene, l'onorevole mio amico Savini si lasci pur persuadere da me, che quando egli porti ai suoi elettori il beneficio di essere liberati dalla gravosa tassa sui cereali inferiori approvando la legge in discussione, il suo mandato resterà puro del pari e senza macchia. Mi permetta però di dire con orgoglio che vi saranno altri mandati presentati agli elettori non meno, e forse anche più, tersi e splendidi...

**SAVINI.** Certamente.

**UMATA...** e saranno quelli di quei deputati, i quali, presentandosi ai loro elettori, potranno dire: amici, vantaggio di sorta non riceveste, nè io alla legge mi opposi, perchè non volli che il vantaggio ad altri

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

persortetocato si arrestasse neppure per un istante.  
(Bravo! Bene!)

Ammirai, dopo quello dell'onorevole Savini, lo splendido discorso dell'illustre nostro collega Pierantoni. Nella prima parte mi tornò dolce come ricordo soave di antiche letture e di studi giovanili; nella seconda parte sentii come egli, con facile parola e copiosa erudizione, volesse provarci che le deliberazioni prese dal Senato sul disegno di legge che ci sta sott'occhio, non fossero conformi allo spirito nè alla lettera del vero diritto costituzionale.

Dubito al pari di lui che con tanta venustà di eloquio e copia di erudizione l'onorevole Pierantoni sia riuscito a tirare dalla sua un solo dei colleghi dissidenti. (*Rumori a sinistra*) Quanto a me, le sue parole mi indussero a riflettere che tra i 136 senatori, i quali respinsero la legge ora in discussione, molti, se non vogliamo dire tutti, codeste cose le dovessero pur sapere a menadito. Nè lecito è supporre che così nobili e degne persone abbiano deliberatamente mancato ai doveri che la scienza e la coscienza loro imponevano.

Onorevole Pierantoni, non lo dico per lei, ma son di parere che senza venir tacciato di avventato giudizio possa fare a fidanza che dalle medesime fonti, dalle quali ella trasse il suo discorso, altri, e non pochi dottori di diritto costituzionale potrebbero comporre un discorso del pari lungo, del pari stringente, tendente a provare il contrario. (Bravo! a destra)

*Voci a sinistra.* Lo facciano! lo facciano!

PRESIDENTE. Prego; facciano silenzio.

UMANA. Intanto, o signori, a mio avviso, certo è non esser possibile che deputati italiani permettano che altri attentati ai loro sacri diritti, e ne restino violate le attribuzioni! I deputati italiani non si dipoteranno mai così male da non trasmettere il libato e puro ai loro successori il mandato, che il corpo elettorale loro affidava.

*Una voce a sinistra.* Parole!

UMANA. Ma non avverrà neppure, che per confusa coscienza dei diritti proprii, invadano gli altrui, provocando perturbamenti e conflitti, pei quali scemi il prestigio delle istituzioni parlamentari. (Bravo!)

È d'uopo seguire una retta via, senza piegare a debolezze indegne di un'Assemblea politica, nè tampoco oltrepassare i limiti segnati dalla castigata applicazione del regime costituzionale. Questo è il compito nostro, ed a questo, possiamo esserne sicuri, non saremo mai per mancare.

Ma per tenere questa via, per non uscirne, per non declinare dal retto sentiero, sarà mestieri esaminare scrupolosamente i termini del problema che ci si pone dinanzi; scrutare con criterio sereno le

circostanze che accompagnano i fatti, e ci condussero alla condizione, sulla quale dobbiamo pronunziare. E resti sempre ad ognuno la sua responsabilità. Il Senato accettò la propria; la Camera non declinerà dalla sua, ed il Ministero medesimo non vorrà sottrarsi alla parte non lieve che pur gli compete.

*Voce.* E così tutti contenti!

UMANA. All'onorevole Commissione ed all'onorevole relatore faccio plauso per la prontezza e la sollecitudine, con cui compirono l'ufficio che noi gli imponemmo. Forse il tempo soverchiamente ristretto non gli permise di esser breve. Leggendo la relazione fummo costretti a rivoltolare cumuli di scorie per trovare le pagliuzze d'oro che pur vi si trovavano in copia.

Mi permettano intanto l'onorevole Commissione e l'egregio suo interprete, che io le muova un amichevole rimprovero; avvegnachè la Commissione abbia pensato piuttosto a raccogliere consigli, mentre era suo compito porgerne ad altri. Sembra che essa abbia voluto presentarci sotto viva luce piuttosto i divisamenti altrui che le convinzioni proprie. La Commissione, a mio avviso, non avrebbe dovuto obliare che quando il Ministero ci riportava dal Senato il disegno di legge, come quell'alta Assemblea lo aveva modificato, lo faceva precedere da una breve, ma esplicita relazione, nella quale si legge:

« Le opinioni del Governo non sono punto mutate. Ed esso confida che la Camera vorrà prendere le determinazioni che nell'odierna condizione delle cose reputerà più conformi alla giustizia e al bene del paese.

« È alla Camera che principalmente spetta la tutela degli interessi dei contribuenti e dell'erario a un tempo. »

Dopo queste parole chiare e precise, domando alla Commissione: e perchè mai proporre un maggior numero di questioni di quelle che le si presentavano direttamente? O forse la differenza che era chiamata a comporre le pareva così di lieve momento da procacciarsene delle altre? Ne avvenne che tornarono a far capolino le esitanze, le ambagi, gli artifizii, che non mi perito di chiamare curiali, le proposte di ripieghi parlamentari, e, per dirlo in una parola, quella lue dalla quale restarono tinte tanto la relazione della maggioranza quanto quella della minoranza.

Questo fenomeno mi ha addolorato, ma non mi ha sorpreso. Vecchio medico, so per lunga esperienza come la debolezza e l'infermità si diffondano facilmente, e gli organismi più gagliardi presto si logorino a quel contatto. La robustezza e la salute

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

con difficoltà si propagano; epperò le assemblee hanno bisogno di esempi frequenti e numerosi perchè gli animi si temperino a quella saggia moderazione che non va mai disgiunta dalla commendevole tenacità dei propositi.

Entrando nelle viscere della questione dirò che l'imposta del macinato fin dal suo infausto nascere si attirò le avversioni, e gli sdegni universali. Non credo davvero che la tassa sulla macinazione dei cereali fosse realmente ed intrinsecamente la più grama della triste genia delle imposte. L'avversione estrema ed insuperabile l'attribuisco, lo dirò francamente, al modo punto o poco equo con cui fu distribuita ed al sistema affatto empirico con cui venne applicata. Ad ogni modo l'avversione e gli sdegni facevansi sempre più insistenti. Chi arricchiva sull'imposta, i mugnai ed i loro protettori, schiamazzavano più degli altri. Inutile ricordare le ragioni per cui questo accadesse. Basti dire che quando si volle rovesciare il Gabinetto presieduto dall'onorevole Minghetti si scelse a pretesto un ordine del giorno venuto fuori da un'interpellanza oscura, a cui nessuno di certo avrebbe in altre circostanze dato retta.

Finalmente si decretò l'abolizione di questa odiosa tassa. Era un atto politico, un atto generoso che avrebbe bastato a segnare alla riconoscenza del paese intero il Ministero che la proponeva, il Parlamento che l'accettava. Se non che malauguratamente fu cinta di tali cautele, fu subordinata a tali condizioni che perdè quasi tutta la sua efficacia ed il suo vero splendore.

Si volle subordinare l'abolizione del macinato al mantenimento assoluto di quel pareggio delle finanze, che in quel tempo si diceva raggiunto, benchè molti si ostinassero a dichiararlo incerto e ben lontano dall'essere con argomenti incontestabili provato.

Senza essere economisti nè finanziari si capisce di leggieri che abolendo un'imposta, e volendo in pari tempo serbare illeso il pareggio del bilancio, il vuoto nelle casse procedente dalla cessazione delle tasse sarà necessario colmare colla diminuzione equivalente di spese o collo imporre nuove tasse o con entrambi questi elementi proporzionalmente cumulati.

Però le promesse di economie rilevanti dileguaronsi, e le nuove imposte, che furono parecchie e gravose, si applicarono a spese nuove che si andavano proponendo. E così, lungi dal colmare il vuoto che nelle casse dello Stato si prevedeva per l'abolizione del macinato, si acquistò quasi la certezza che si andava a cadere in un progressivo disavanzo.

Tutto ciò era quanto dire che si voleva a parole

l'abolizione del macinato; ma quando trattavasi di realmente ridurre ad atto le condizioni, alle quali quest'abolizione era stata subordinata, o si andava a rilento, o si deviava e non poco.

E perchè mai le cose procedevano così? Voi lo sapete certamente senza che io ve lo dica. Le sollecitazioni insistenti delle città nei Parlamenti e nelle aule ministeriali trovano facile accoglimento, mentre invece le proteste ed i lagni delle popolazioni rurali non giungono fin là, od arrivate si dimenticano. I progetti di nuove spese diluviavano, ed il bilancio cadeva di giorno in giorno in meno floride condizioni.

Volendo andare a ritroso di quanto era stato promesso, l'abolizione del macinato arrestavasi a mezza via; nè il Governo sentivasi il coraggio di portarla innanzi. Infatti, il disegno di legge votato nell'anno passato andò a giacere addormentato in Senato. Passarono le vacanze parlamentari, sovraggiunse la crisi ministeriale, ed il disegno di legge continuava a dormire. Neppure dopo risolta la crisi si trovò conveniente richiedere la discussione di quel disegno di legge.

Ed in questo punto domanderò risolutamente all'onorevole presidente del Consiglio, come mai egli, che si mostra oggi così tenero delle prerogative parlamentari, che non si peritò di far sentire non a guari al Senato, come non avesse diritto di alterare una virgola in un disegno di legge di finanza approvato dalla Camera... (*Movimenti*)

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Non ho mai parlato di virgole.

**UMANA.** Non ho capito.

**PRESIDENTE.** Prego di non interrompere.

**UMANA.** Come mai allora questa prerogativa non seppe o non volle ricordarla? Perchè non disse allora al Senato: discutete la legge, votatela; approvandola farete opera buona; laddove la respingiate, del conflitto che sorgerà, del danno che ne avverrà, del beneficio ritardato, risponderete al paese ed alla vostra coscienza. Perchè il capo del Gabinetto non disse al Senato: io non ho il dovere, come voi non avete il diritto di esigere dalla Camera guarentigie, o di imperre patti, nè condizioni per l'approvazione di veruna legge, avvegnachè dell'assetto delle finanze rispondano i deputati ai loro elettori; perchè sono gli elettori, i quali con lagrime e sangue contribuiscono a che il pareggio si mantenga, e, quando dissestato sia, ricostituirlo?

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Mi sarei ben guardato di parlare così.

*Voci a sinistra.* Bene! (*ilarità*)

*Voci al centro.* Non la voleva.

**UMANA.** Invece la legge per l'abolizione del maci-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

nato restò quasi morta nanti al Senato; e mi si permetta la espressione, il presidente del Consiglio ve la lasciò quasi come un figlio di famiglia scappato lascia una cambiale sottoscritta in mano degli usurai.

Venne la discussione del bilancio, della quale tutti teniamo di certo memoria. Fu una contesa acre e continua fra minoranza e maggioranza della Commissione. Ma era facile prevedere come in quella controversia dovesse succedere quanto e come avviene in filosofia ed in iscienza. Quando fa difetto l'esperienza e la prova del fatto, allora ci contentiamo di frasi e sofisticiamo sopra parole, alle quali se volessimo dare un valore preciso, ci troveremmo anzichè corti. Laonde tra il sì dell'una parte ed il no dell'altra, tra le previsioni troppo nere dell'un canto, e quelle troppo rosee dell'altro, pose termine alla contesa una votazione, la quale in fine dei conti non era che un fantasmagorico rimescolamento di cifre, senza che si potesse affermare in modo soddisfacente lo stato vero e reale delle nostre finanze, nè tampoco la possibilità d'abolire la tassa del macinato senza portare un grave strappo a quel pareggio, al quale tutta la Camera intendeva.

Ora, davanti a questo stato di cose, come possiamo noi dolerci se il Senato più tenace, se il Senato più diffidente, tenne meno per le previsioni rosee, e preferì le più modeste e le più ristrette? A questo giudizio lo inducevano eziandio le immani sciagure in questi ultimi tempi apparse; per le quali le spese straordinarie crebbero in modo affatto inconsueto. Ed invero le disgrazie molteplici di cui furono vittima parecchie regioni d'Italia non lasciano prevedere buone condizioni economiche per l'anno corrente. Resta quindi, a quanto mi pare, provato che, posta la gravità della discussione, non ben definito nè stabilito in modo ineccepibile lo stato vero del nostro sistema finanziario, mutate gravemente ed improvvisamente le circostanze a danno della floridezza del paese ed in colpa eziandio della dilazione improvvidamente accordata al Senato, per cui la legge prima di venire discussa restò un anno a giacere avanti a quell'alto Consesso, non credo di esagerare ritenendo che giustamente il Senato ha creduto di potersi erigere arbitro in questa importante ed insolita differenza.

E siccome dal complesso di quanto avvenne non può cadere dubbio che il Ministero siasi a quest'arbitrato preventivamente sottoposto; così trovo oggi ingiustificabile e strano, una volta che la sentenza definitiva del Senato risultò pel Ministero in parte propizia ed in parte contraria, che egli si arroveli e ricusi di sottomettersi.

Ma il Ministero vorrebbe davvero sospingerci ad un conflitto col Senato? Da quanto udii e da quanto leggo tra le linee della relazione, intravedo che il Ministero vorrebbe, o almeno gli amici del Ministero proporrebbero, si rimaneggiasse la legge in modo da rimandarla al Senato con modificazioni curialesche di forma, sotto la veste di un progetto nuovo, ritentando così il giudizio della Camera vitalizia. Se questo fosse davvero il parere del Ministero, l'artificio troppo trasparirebbe, perchè si possa fare a fidanza che altri ci cada dentro a capo fitto.

Senza dubbio veruno quel disegno di legge resterebbe negli archivi fino al prossimo novembre e solamente allora il Senato deciderebbe cosa debba farne, rimandando così ad un anno od anche a due l'abolizione del macinato tanto per l'uno come per l'altro palmento.

Farò un'altra osservazione.

A quanto pare il Senato non ebbe finora fiducia nelle previsioni del Ministero; quindi se noi gli rimandiamo un altro progetto sostanzialmente identico, benchè camuffato diversamente, senza dubbio veruno noi giustifichiamo il Senato se non si fiderà più nè di lui, nè di noi. (*Bene!*)

Signori, la Camera quando votava l'abolizione dell'imposta sulla macinazione dei cereali aveva il diritto di volerla incondizionatamente, aveva il diritto di volerla anche col sacrificio del pareggio del bilancio. E se in quel modo, con quella forma, incondizionatamente, l'avesse inviata al Senato, tutto induce a credere che desso l'avrebbe approvata. Ma quando l'abolizione gli fu proposta subordinata ad alcune condizioni esplicitamente e ripetutamente esposte, ogniquale volta quelle condizioni, quei termini vennero a mancare, potremo noi dolerci se l'abolizione fu respinta? (*Bravo! a destra — Ilarità a sinistra*)

Ma per quali ragioni la Camera volle subordinare l'abolizione del macinato all'integrità del pareggio? Dissi che ve lo sapevate più e meglio di me, ma che forse ve lo avrei più tardi rammentato. Ebbene, francamente lo dirò.

Nel modo come è costituita la Camera, anzi ambi i rami del Parlamento in Italia, dei tre stati sociali non ve ne è rappresentato che uno solo; il più alto vi è rappresentato appena in parte, per quanto tenda ad avvicinarsi ed immischiarsi collo stato medio; ma lo stato ultimo, il terzo, non lo è punto. E per questa ragione i deputati si preoccupano, come è dovere loro dell'equilibrio del bilancio più che non delle sofferenze e dei lagni della terza ed ultima classe, gli interessi vitali della quale non sono qua dentro direttamente rappresentati.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

Forse questo difficile ed importante postulato si presenta adesso ai redattori della legge sulla riforma elettorale. Spero che la Camera vorrà e saprà risolverlo presto e bene in guisa che il rimprovero di lasciare la terza classe derelitta nè tra noi stessi ci faremo, nè altri a noi avrà motivo di fare per lo avvenire.

Ma adesso, dopo avere udito tanta dovizia di argomenti sulla competenza della Camera e sopra quella del Senato, io, con il buon senso del contadino, meglio che con la dottrina dello scienziato, mi farò a riflettere: vi è davvero nella nostra Italia una differenza sostanziale tra la Camera dei deputati e quella vitalizia? Rappresentiamo noi interessi altri e diversi da quelli che il Senato tutela e rappresenta? E che è mai il Senato, se non una accolta di uomini che pel maggior numero escono da questa Camera? Non sono essi benemeriti funzionari pubblici? Non rappresentano essi la grande proprietà? Laonde questo alto Consesso tutela, se non direttamente come noi, in modo indiretto almeno gli interessi tutti del medesimo corpo elettorale, da cui noi fummo prescelti e designati.

Non vi può, nè vi deve essere dunque conflitto in Italia tra la Camera dei deputati e il Senato. (*Rumori, disapprovazioni a sinistra, approvazione a destra e al centro*)

Di senatori che sederono a lungo come deputati in Monte Citorio, od in Palazzo Vecchio, o nel palazzo Carignano risulta formata la maggioranza dei 136 che respinsero la legge dal Ministero ad essi presentata.

Accetteremo dunque, o signori, la legge quale ci viene proposta? La risposta mia ben la conoscete. Reputo saggio e prudente consiglio lo accettarla quale ci venne trasmessa.

Ma pur troppo lo sento; mi si dice: questo vostro consiglio si risolve in una ingiustizia flagrante; mentre voi recate sollievo ad una parte dei contribuenti italiani, lasciate gli altri a bocca asciutta e sconsolati.

È vero. Ma quali effetti produrrà la ingiustizia? La ingiustizia esige immediatamente ed ottiene la riparazione, voi quanti qui siete avversari alla mia proposta vel sapete.

Mi rivolgo adesso ai deputati di quelle provincie alle quali questo beneficio non tocca, dicendo ad essi: potreste voi mai dubitare che il Governo, la Camera, il Senato non provvedano immediatamente, col massimo ardore, per far sì che la ingiustizia appena accennata si ripari?

*Voci.* È meglio non farla la ingiustizia. (*Rumori*)

UMANA. Ma la ingiustizia temuta non si compirà neppure. (*Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

UMANA. Se la legge venisse approvata quale voi bramate rimandarla al Senato, non già da oggi resterebbero alleviate le popolazioni che si cibano a preferenza di cereali superiori. Il vantaggio per esse non avrebbe luogo prima del mese di gennaio. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

UMANA. Or bene, accettate pure la legge quale è (*Rumori*), chè non sarebbe mai possibile non si trovi presto il mezzo acconcio a compensare, che non si trovi il modo per accordare quel compenso che alle vostre provincie compete.

L'onorevole Savini nel suo elegante discorso ci disse: badate, è questa una legge che divide l'Italia, che scinde le provincie in due parti, quelle che si ebbero il beneficio, e le altre che le guardano con cupida invidia vedendosene prive.

Onorevole Savini, a voi e a tutti gli altri che partecipano al vostro timore dirò essere questo un argomento simile a coltello a due tagli. Quando avrete vietato ad altri di avvantaggiarsi di quest'articolo di legge, essi diranno essere la vostra un'iniqua rappresaglia. (*Vivi rumori e proteste a sinistra*)

LA PORTA ed altri deputati. All'ordine!

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio.

Onorevole Umata, ella si è lasciato sfuggire parole, le quali racchiudono un concetto che non può essere nelle intenzioni di nessuno. Nessuno è nel Parlamento che desideri rappresaglia.

UMANA. Io non parlava del Parlamento; diceva che potrebbero dirlo gli elettori. (*Rumori*)

*Voci.* Ha parlato anche dei deputati.

PRESIDENTE. Onorevole Umata spieghi il suo concetto.

UMANA. L'onorevole Savini diceva: alcune provincie godono del beneficio, mentre altre non ne risentono affatto. Questo ecciterà rumori e dissensioni. Or bene, se non si concede, se si nega il beneficio alle prime... (*Vivi rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciamo silenzio, li prego; ma come vogliono che io possa dirigere una discussione a questo modo?

UMANA... Podio ed il rancore sussisteranno egualmente; muterà solo di sede, sarà delle prime verso le seconde.

In un caso avrete le provincie del mezzogiorno che nutrono rancore verso quelle del settentrione; nel caso contrario saranno quelle del settentrione che sentiranno odio profondo contro quelle del mezzogiorno. Sono persuaso d'essere stato nel giusto dicendo questo.

PRESIDENTE. Proseguia, onorevole Umata.

UMANA. Signori! Oggi siamo in sabato; lunedì

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

possiamo sperare un beneficio da tanti anni atteso ed implorato a parecchi milioni di contadini in molte provincie d'Italia. Perchè ci arresteremo? Con quali argomenti giustificheremo il rifiuto? Qual vantaggio ridonderà a quelli altri, che deggiono aspettare ancora per poco dalle sofferenze, dalla amara delusione dei primi? Io spero che la Camera accetterà la legge quale il Senato ce l'ha rinviata. (*Rumori*)

Voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

UMANA. Ma dopo questa approvazione, nostro scopo, nostra ardente aspirazione esser deve che non sorga l'alba del primo gennaio senz'chè le provincie sorelle ottengano quanto ad esse è dovuto, un eguale sollievo. Ho detto. (*Benissimo! Bravo! — Rumori a sinistra*)

**ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI PLEBANO E DE SAINT-BON AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.**

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione, do lettura di una domanda d'interrogazione a lui diretta:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione intorno alle disposizioni amministrative emanate circa alla tassa per gli esami di licenza nelle scuole secondarie non governative. »

Plebano, De Saint-Bon.

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica. Io sono agli ordini della Camera, ma mi sembra che la sede di questa interrogazione sia la discussione del bilancio di definitiva previsione.

PRESIDENTE. Onorevole Plebano è presente?

Onorevole De Saint-Bon, altro firmatario, è presente?

DE SAINT-BON. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone di rispondere alla interrogazione da lei e dall'onorevole Plebano al medesimo rivolta, in occasione della discussione del bilancio della pubblica istruzione; accetta ella questa proposta?

DE SAINT-BON. Accetto.

PRESIDENTE. Questa interrogazione dunque sarà rimandata alla discussione del bilancio della pubblica istruzione.

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA PER LA MACINAZIONE DEI CERREALI.**

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

Voci. Domani! domani! (*No! no!*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di riprendere i loro posti.

CRISPI. Io sono agli ordini della Camera.

Voci. A domani! (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio.

CRISPI. Onorevoli colleghi, io credo che la Camera, e direi anche il paese, non si sono trovati mai in una posizione così difficile come l'attuale. (*Oh! oh! a destra*)

Voci a sinistra. Sì! sì! sì!

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

SALARIS. Silenzio.

PRESIDENTE. Onorevole Salaris, non è ella che deve intimare il silenzio ai suoi colleghi. (*ilarità generale*)

CRISPI. Comprendo che il caldo e la stanchezza permettono poco alla Camera di ascoltarmi...

Voci. No! no! Parli! parli!

CRISPI. Onorevoli colleghi, lo ripeto, io credo che giammai la Camera ed il paese si sono trovati in una posizione così difficile come quella in cui noi siamo. Io chieggo quindi, ad una parte ed all'altra di questa illustre assemblea, calma, prudenza e reciproco compatimento. Con questi sentimenti soltanto potremo arrivare alla fine di questa discussione.

Io non votai la legge del 7 luglio 1878; forse non l'avrei votata, se fossi anche stato presente alla Camera. In materia di finanze non sono d'accordo con parecchi dei miei amici. Io non solo voglio una finanza potente, non solo gli avanzi, ove ci fossero, non mi preoccuperebbero, anzi ne sarei lieto, ma vorrei che nelle casse dello Stato ci fosse sempre tanto da poter supplire ai casi eventuali, e ce ne sono molti nella vita delle nazioni. E siccome vorrei altresì un esercito e un'armata potentissimi, ne viene per conseguenza che facilmente il 7 luglio 1878 avrei pregato i miei amici di non votare la graduale abolizione del macinato.

Oggi la questione, o signori, non è questione di finanza. Ogni discussione che si volesse fare sulle condizioni in cui si trova il bilancio, mi parrebbe inopportuna, quantunque sia stata suscitata da qualche oratore. Oggi la questione è tutta politica ed è anche sociale. (*Bravo!*) Verrò a questo argomento quando sarò più innanzi col mio discorso.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

L'Italia ha avuto promessa, che col 1° luglio 1879 si sarebbe abolito un quarto dell'imposta sul grano e tutta l'imposta sui cereali inferiori; ed il paese non solo ha creduto a quello che voi avete deliberato, ma ci ha contato.

Il Senato partendo da dati che avrebbero dovuto portare ad una opposta conseguenza credette sopprimere una parte dell'articolo 1 della legge che voi avevate votato, non modificarlo, non emendarlo, ma sopprimere una parte dell'articolo 1 della legge che voi avevate votato, sopprimere l'articolo 2, e limitare l'abolizione unicamente all'imposta sui cereali inferiori.

Dissi che il Senato partiva da dati che dovevano recare conseguenze opposte; e mantengo ciò che ho detto. Leggendo l'accurata ed abile relazione dell'onorevole Saracco, il cui ingegno tutti ammiriamo, che cosa vi troviamo scritto? che il bilancio dello Stato non si pareggia, che non fu pareggiato antecedentemente, e non lo si può con le imposte che l'onorevole ministro Magliani chiede che voi gli votiate.

Quale doveva esserne la conseguenza? Il rigetto della legge. Se si andava a fil di logica, egli doveva chiedere al Senato che respingesse la legge.

Ora come mai è venuto a conseguenza opposta? Perchè volle farne una questione politica.

Il Senato partendo da principii non finanziari disse: bisogna portare un disgravio a tutta la popolazione italiana. Sciaguratamente la conclusione del suo sillogismo non fu esatta.

Non in tutte le parti d'Italia si vive di grani inferiori; in una parte della media Italia e in tutte le provincie meridionali si vive di pane e di pane nerissimo peggiore della polenta con cui si alimentano i contadini delle provincie settentrionali.

ARISI. Mangiate polenta. (*Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

CRISPI. La questione dunque non essendo più finanziaria ma politica, possiamo noi consentire il nostro voto ad una legge, che mentre favorisce le plebi di alcune parti del regno, lascia scontente le plebi di altre provincie, le quali in altro modo si alimentano? Possiamo noi farlo con giustizia? Sarebbe questo il principio di eguaglianza che è stabilito nelle nostre leggi e che domina il nostro Statuto? (*Benissimo a sinistra*)

*Una voce al banco della Commissione.* E il sale?

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

CRISPI. Niente affatto! Noi mancheremmo al debito nostro.

Così essendo le cose, non vi dispiaccia che io dica che se questa legge passerà, dubito forte che le conseguenze possano esserne fatali! (*Rumori a destra*)

Non si tratta, o signori, nè di opinioni di Destra, nè di opinioni di Sinistra; si tratta di giustizia, di uguaglianza. Molto meno poi si tratta, o signori, di far la guerra al Ministero. Io, quantunque abbia degli onorevoli amici su quel banco, se mi convincessi che anche in questa occasione essi sono nel torto, non esiterei un momento a dar loro il voto contrario; e se nel corso della discussione qualche oratore sorgerà a persuadermi che la colpa di tutto questo è del Ministero, io mi associerò all'oratore medesimo.

Il Senato avendo rimandata a noi la legge, con la soppressione di una parte dell'articolo 1 e di tutto l'articolo 2, agì conformemente a quella autorità che gli viene dallo Statuto? Questa, signori, è la prima questione che bisognerà risolvere. Io non m'occuperei (e ne parlerò brevissimamente dopo il discorso dell'onorevole Pierantoni), se al Senato medesimo tre oratori non se ne fossero occupati.

Se al Senato si fosse unicamente discussa la legge, se si fosse soppresso quel che il Senato credette nella sua coscienza di non ammettere, ma non fosse stata elevata cotesta gravissima questione, io avrei creduto, atto di prudenza politica, di passarla sotto silenzio. E così, o signori, fu fatto il 30 giugno 1867, perchè cotesta questione delle prerogative parlamentari non è la prima volta che viene alla Camera.

Il 30 giugno 1867 il Senato del regno ci rimandò il bilancio provvisorio dopo aver mutato uno degli articoli della legge del bilancio stesso.

La Camera, siccome eravamo già al finire del semestre e bisognava aprire i lacci della borsa al Ministero, la Camera si riunì immediatamente nei suoi uffici, nominò la sua Commissione la quale lo stesso giorno riferì, ed evitò il conflitto nel modo il più prudente e al tempo stesso costituzionale.

Che cosa fece la Camera? All'articolo che il Senato aveva modificato, a proposta della sua Commissione, ne sostituì un altro al quale il Senato non poteva rifiutarsi, imperocchè questo articolo era la ripetizione dell'articolo di un'altra legge del bilancio che era stata votata dai due rami del Parlamento.

Leggete, signori, il rendiconto di quella tornata; leggete le parole colle quali il relatore si presentò all'assemblea. Non troverete una parola la quale accenni ad un concetto che abbia potuto anche indirettamente ferire le suscettibilità della Camera vitalizia.

E la Camera, conformemente al voto unanime degli uffici, approvò la legge e la rimandò al Senato il quale fu costretto a votarla.

Signori, in Inghilterra non si oserebbe farla tale questione, e non perchè nella Costituzione inglese

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

avvi un testo preciso che dia ai Comuni la facoltà di votare essi e non altri le leggi d'imposte, ma per un diritto consuetudinario che oggi nessuno oserrebbe contrastare. È vero che uno degli oratori precedenti gridò contro questa consuetudine e disse che queste consuetudini noi non le abbiamo. Al che risponderai, ove i precedenti nostri non ci fossero, che se la consuetudine non sarà stabilita da noi, non ci sarà mai. (*Bene!*)

MAZZARELLA. Cominciamola una volta.

CRISPI. L'onorevole Umana si oppone a questa consuetudine, ed andando anche più in là, vi parlò della costituzione delle due Camere, in modo tale ch'io dubitava se fossi in Italia, oppure in Francia sotto l'impero napoleonico. Egli disse: la nostra Camera ad un dipresso è costruita come la Camera vitalizia.

Onorevole Umana, io non voglio essere severo, come altri è stato, e come anch'io potrei esserlo, ma mettiamo le cose al vero loro posto.

La Camera vitalizia, se vuoi, è per modo indiretto la nostra creatura. (*Movimenti*) Mi spiego. È il Re che nomina i senatori; ma i senatori sono nominati sulla proposta dei consiglieri della Corona; e siccome i consiglieri della Corona sono scelti dal capo dello Stato dietro il voto della maggioranza della Camera, vedete bene che indirettamente la loro origine viene da noi. (*Nuovi movimenti*)

Ma havvi un vizio, o signori (*Udite! udite!*), ed è che noi, dietro un certo periodo di vita, dobbiamo ripresentarci agli elettori, e chiedere la cresima affinché possiamo ritornare qui, mentre i senatori, una volta nominati, non è possibile che passino sotto il controllo del popolo, ma si pietrificano, si fossilizzano, restano permanenti quali furono nominati dai vari Ministeri, e secondo le varie intenzioni dei Ministeri. (*Bene! a sinistra — Movimenti a destra*)

Ciò posto, non facciamo confronti, e discutiamo la tesi piuttosto, ammettendo per ciascuna Camera quei diritti che lo Statuto le conferisce.

L'articolo 10 dello Statuto impone che in tutte le leggi di finanza l'iniziativa deve essere della Camera. Questo articolo non lo trovate, come vi accennai un momento fa, nella Costituzione inglese. Non se ne parla nella *Magna Charta*, perchè allora non si poteva parlarne; allora si era in un'epoca feudale, non ci era quella distinzione che poi venne tra i due rami del Parlamento, anzi è posteriore l'origine delle due Camere; non se ne parla nemmeno nel celebre *bill* dei diritti, imperocchè in esso non si disse che questo soltanto, cioè che il

Re non poteva riscuotere tributi senza il voto del Parlamento.

Or bene, nonostante ciò, per una pratica costante, la Camera dei comuni mantenne sempre il privilegio di votare bilanci e le leggi di finanza, e non fu mai permesso alla Camera dei lords di portarvi modificazione alcuna. Soltanto dagli scrittori si discusse in Inghilterra se mai la Camera dei lords potesse modificare le leggi in beneficio del popolo, e su questa tesi furonvi favorevoli e contrarie opinioni.

Ammesso che appartiene alla Camera dei comuni di votare le imposte, se una legge di imposta, la quale ha per scopo di alleviare gli oneri del popolo, è mandata alla Camera alta, questa non può mutarla. A questo proposito l'onorevole Pierantoni ha ricordato una discussione avvenuta in quella Camera alta al 1860. Allora si riaffermò che non è dato ai lords di sopprimere o modificare una legge di finanza a danno dei contribuenti.

Ora, bene o male composta la nostra Camera, della quale ho un'idea migliore di quella che ne abbia l'onorevole Umana, bene o male composta, essa rappresenta la nazione.

Voi potete con una legge elettorale allargare la base, perchè nessun cittadino resti al di fuori della cerchia legale, perchè la Camera sia realmente la rappresentanza dell'universalità dei cittadini, ma finchè questo non è avvenuto, c'è la presunzione legale che noi qui riuniti siamo i veri rappresentanti della nazione (*Bravo!*); e la nazione da noi rappresentata essendo quella che paga i tributi, compete a noi di garantirla. Se voi togliete alla Camera elettiva questa podestà, voi le togliete la parte maggiore dei suoi poteri, imperocchè fu sempre privilegio di tutte le Camere popolari quello di sciogliere i cordoni della borsa ai ministri di finanza.

Dissi che la Camera d'Inghilterra non ha alcuna disposizione al riguardo e che noi nello Statuto abbiamo l'articolo 10 il quale stabilisce che le leggi d'imposte debbono essere iniziate alla Camera dei deputati. Ma, o signori, cosa è mai l'iniziativa in legge di finanza nella quale la Camera è sovrana, se è permesso alla Camera vitalizia di modificarla o di sopprimerne la parte essenziale? Questa iniziativa diventa illusoria, l'articolo dello Statuto non avrebbe più ragione d'essere, è meglio cancellarlo. (*Movimento in senso opposto*)

La legge emendata o in parte soppressa, come quella che abbiamo sotto gli occhi, è una legge nuova e voi votandola non voterete la vostra, ma quella che è venuta dall'altra parte del Parlamento. (*Benissimo! a sinistra*)

Vedete, o signori, quanto sono più logici gli In-



SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

glesì. Tutte le volte che una legge di finanza è stata migliorata, ma non alterata, dalla Camera dei lords, non ritorna più alla Camera dei comuni, ma diventa legge dello Stato.

*Una voce, a destra.* Non è vero.

CRISPI. Or bene veniamo al caso nostro.

Il Senato del regno deliberò quello che voi sapete nella tornata del 24 giugno (data fatale il 24 giugno, l'Italia non può ricordarla senza sentirne il cuore ferito): ebbene che cosa fece il Senato nel 24 giugno? Sopprime i primi due paragrafi dell'articolo 1, e sopprime l'articolo 2; e sopprimendolo, mentre accettava il disgravio di una parte delle popolazioni, col suo rifiuto aggravava le altre parti, cioè rimetteva quell'imposta che voi avevate abolito, e così faceva un atto d'autorità che le è negato.

Signori, vi dissi che questa è una legge nuova. Ricordai in principio che forse, se io fossi stato qui alla Camera il 7 luglio, non l'avrei votata; vi dissi che il paese l'aspetta nel suo complesso e come da voi deliberata. Vediamo quali debbano essere le conseguenze qualora voi, accettando il fatto del Senato, il primo luglio 1879 quella legge divenisse legge dello Stato.

Si è parlato più di una volta, e parmi che uno degli oratori lo abbia accennato, che in Italia c'è una sperequazione di imposte. (*Eh! altro*) Ed è vero. Ma se noi facessimo un esame, vi convincereste che la sperequazione è a danno delle provincie meridionali. (*Oh! No! no! Sì! sì!*)

Coloro che hanno interrotto (per nostra sventura è spesso la maggioranza) non hanno letto e studiato il bilancio. Ebbene, io vi darò le prove. Il bilancio dello Stato (vi piglio una parte sola dell'Italia meridionale, perchè se volessi parlare di tutte le provincie il mio discorso sarebbe troppo lungo) il bilancio dello Stato, dico, dà, coi redditi tributari, una somma di 1059 milioni. Quanto paga la Sicilia su questi 1059 milioni? 80 milioni: certamente non è poco. La Sicilia non è che il 12 e mezzo della popolazione italiana. (*Rumori*) È un fatto, signori; se avete coraggio, rispondete, ma rispondete coi fatti. (*Nuovi rumori*)

LUCCHINI. Cosa importa la popolazione? È il territorio.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

CRISPI. E andrò più in là, signori: i dazi di confine quanto danno? 100,959,989 lire. Quanto paga la Sicilia? 11,300,436. Vedete quale è il confronto tra quella regione ed il resto del regno! Il dazio di consumo quanto dà al bilancio dello Stato? 67,449,378. Quanto paga la Sicilia? 8,332,452: l'ottavo. Il macinato che avete promesso alla Si-

cilia di abolire, quanto dà allo Stato? 72,192,647.

Quanto paga la Sicilia? 9,052,296: circa l'ottavo.

Ecco le proporzioni, o signori. Ebbene...

*Voci.* E il sale? (*Rumori a sinistra*)

SALARIS. Risponderemo anche sul sale. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio.

CRISPI. Mi fu fatta una interruzione, e la raccolgo. Mi avete detto che la Sicilia non paga il sale. Ma vi dissi in principio che sopra un bilancio di 1059 milioni la Sicilia paga 80 milioni, i quali fanno poco meno della tredicesima parte di tutto il bilancio. Ora la Sicilia non ha che due milioni e mezzo di abitanti. Vedete quindi come essa paghi altro che il sale!

E poi potevo soggiungere che là c'è il dazio sugli zolfi, che in nessun'altra parte d'Italia si percepisce. (*Mormorio*) Signori, potrei venire ad altre materie...

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

CRISPI. Signori, potrei venire ad altri argomenti, ma mi fermo, perchè amore di patria m'impone doveri che forse non tutti comprendono, ma che gli uomini di cuore sapranno rispettare. (*Bravo! Bene!*) Potrei dirvi che quando al 1861 fu fuso il debito pubblico, la Sicilia non aveva che la ventesima parte del debito italiano; potrei dirvi che dei beni ecclesiastici, mentre al 1876 se ne erano venduti per 524,247,000, la Sicilia vi è rappresentata per 117,792,000.

Rispondete se credete; parlatemi anche del sale il quale è quadruplicatamente pagato e da imposte e dalle proprietà che furono portati alla famiglia italiana.

Or bene, o signori, in Sicilia credevano che al 1° luglio 1879 il quarto del macinato sarebbe stato abolito: ed ove non lo fosse, che cosa andremo a dire a quei nostri concittadini? Che il giorno in cui è stata votata la legge dell'abolizione del macinato essi sono stati ingannati. E diremo questo quando l'Etna ha distrutto immensi terreni, dove non si è perduto il raccolto di una stagione, ma di 40 o 50 stagioni; quando i terremoti vi hanno atterrato comuni interi; quando molte parti della Sicilia per alluvioni o per siccità non raccolgono come nel passato sufficiente grano, e tutti quei prodotti che fanno la sua ricchezza. In questo momento voi osereste a quelle popolazioni abbastanza vivaci, abbastanza sensibili, la cui immaginazione è così fervente, avreste il coraggio di dire che al 1° luglio non avranno il promesso beneficio, mentre sentiranno un nuovo peso per 12 milioni di imposta sullo zucchero che abbiamo votato, avreste il coraggio di dire loro questo?

Non lo credo.

Se veniste a migliore consiglio, voi, senza cedere alla volontà dell'altra parte del Parlamento, dovrete

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

rifare la legge. Non dico che voi dobbiate riprenderla nelle stesse condizioni in cui l'avete votata nel 7 luglio 1878; basta che la riformaste, affinché possiate dire a quelle popolazioni: faremo per voi ciò che facciamo per le provincie del nord. E così fareste opera prudente e civile.

Se diceste alle provincie del nord: noi ritarderemo di un mese, di due mesi questa riforma, credete voi che non si acconcieranno agli ordini vostri? Potete voi credere così poco patriottiche le popolazioni del nord da dubitare soltanto che non avranno la forza di attendere il fatto del Parlamento?

SPANTIGATI. (Con forza) L'avranno.

Voci a sinistra. Bravo! Benissimo! (Movimenti)

CRISPI. Lo credo che l'avranno, ne sono convinto. (Bene! Bravo! a sinistra) Me ne appello ai vostri cuori, alle vostre menti perchè giustizia sia fatta. (Benissimo! Bravo! — Applausi a sinistra)

Signori, ora basta: l'ora tarda e la mia salute mal ferma non mi permettono di dirvi tutto quello che ancor vorrei...

Voci. A domani! a domani!

CRISPI. È inutile, non voglio proseguire più a lungo il mio discorso.

Mettiamoci una mano sul cuore. Avete voi viaggiato nelle nostre campagne? Conoscete quei poveri lavoratori, i quali sudano e piangono su quelle glebe dalle quali spesso non possono ricavare il nutrimento necessario per le loro famiglie? Se li vedeste, o signori, vi si stringerebbe il cuore per la pietà, e sono certo che direste a voi stessi: Come? Queste popolazioni sono così tranquille? Queste popolazioni non maledicono il Governo che noi loro abbiamo dato? Ma sono martiri, martiri del lavoro, dei quali non si fa caso, perchè le moltitudini ordinariamente ricordano ed onorano soltanto i martiri militari, perchè lo scintillare delle baionette e delle spade e il tuono dei cannoni entusiasma ed acceca.

Signori, io mi rivolgo ai veneti e dirò loro: ricordatevi del 1849; allora un corpo di patrioti delle provincie meridionali si associò a voi (Mormorio), seguì i vostri destini, affrontò il colera e le palle austriache per difendere con voi la dignità nazionale e la libertà...

BACCELLI. C'era tutta l'Italia.

Una voce. Sì, c'era tutta l'Italia.

BACCELLI. C'erano anche i romani.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

BACCELLI. C'erano le legioni romane.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, onorevole Baccelli.

CRISPI. Se l'onorevole Baccelli, il quale allora era

qui in Roma, mi avesse lasciato continuare il discorso, la sua interruzione non avrebbe avuto ragione d'essere.

E dirò ai lombardi: o forte pugno di valorosi, foste voi la base della spedizione dei Mille, foste voi quelli che recaste in Sicilia insieme agli esuli siciliani e napoletani la fiaccola della libertà, il pensiero d'Italia: e volete voi dimenticare quella terra, voi che vi associaste a noi per redimerla?

PIANCIANI. E chi dimentica queste cose?

CRISPI. E dirò ai piemontesi: al 1864 chi pianse con voi, chi pensò a voi, chi vi difese dalle immeritate ingiurie? e non furono i meridionali che vi difesero?

E dirò ai toscani: ma i dolori e le angosce di Firenze non li abbiamo anche noi sentiti? non ci siamo associati a voi per asciugare le lagrime di coloro che soffrono il peso di tante sciagure? (Mormorio)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

CRISPI. E potranno i romani dimenticare, che al 1867, pel desiderio di redimerli, abbiamo affrontato la responsabilità dei casi di Mentana?

E dirò a tutti, di qualunque provincia d'Italia siate, che si deve a tutti voi la difesa delle istituzioni, perchè tutti avete giurato di difenderle, e in questa occasione, o signori, io vi chiamo alla difesa delle istituzioni, le quali non si reggono senza il rispetto della giustizia.

Non riconosco in nessuno il monopolio del patriottismo (Bravo!); io non vedo qui che i rappresentanti d'Italia, i quali non hanno altro scopo se non che quello di curare l'interesse del paese, di assicurare le istituzioni costituzionali, di rispettare la memoria del Gran Re, che non ebbe altro pensiero in vita che quello di fare la felicità dei popoli e la libertà della nazione. (Bravo! — Applausi fragorosi a sinistra — Da varie parti della Camera vanno i deputati a stringere la mano all'oratore)

PRESIDENTE. Domani alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione del progetto di legge per modificazioni della legge sulla tassa di macinazione dei cereali.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI  
Reggente l'ufficio di revisione.